Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 12 gennaio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Lunedì 14 dicembre 1970, alle ore 10,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Ahmed Mohamed Basha, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica Araba Yemenita a Roma.

(12814)

Lunedì 14 dicembre 1970, alle ore 11,00 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Abdelghani Akli, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica democratica e popolare di Algeria a Roma.

(12812)

Lunedì 14 dicembre 1970, alle ore 11,15, il presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Hendrik Nicolaas Boon, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi a Roma.

(12815)

Martedì 15 dicembre 1970, alle ore 17,00 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Donald Casimir Granado, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Trinidad e Tobago.

(12811)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1970, n. **1093.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 68 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — MORO — RESTIVO — PRETI — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Convention on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States

PREAMBLE

The Contracting States

Considering the need for international cooperation for economic development, and the role of private international investment therein;

Bearing in mind the possibility that from time to time disputes may arise in connection with such investment between Contracting States and nationals of other Contracting States;

Recognizing that while such disputes would usually be subject to national legal processes, international methods of settlement may be appropriate in certain cases;

Attaching particular importance to the availability of facilities for international conciliation or arbitration to which Contracting States and nationals of other Contracting States may submit such disputes if they so desire;

Desiring to establish such facilities under the auspices of the International Bank for Reconstruction and Development;

Recognizing that mutual consent by the parties to submit such disputes to conciliation or to arbitration through such facilities constitutes a binding agreement which requires in particular that due consideration be given to any recommendation of conciliators, and that any arbitral award be complied with; and

Declaring that no Contracting State shall, by the mere fact of its ratification, acceptance or approval of this Convention and without its consent, be deemed to be under any obligation to submit any particular dispute to conciliation or arbitration,

Have agreed as follows:

CHAPTER I

INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES

Section 1

Establishment and Organization

Article 1

(1) There is hereby established the International Centre for Settlement of Investment Disputes (hereinafter called the Centre).

(2) The purpose of the Centre shall be to provide facilities for conciliation and arbitration of investment disputes between Contracting States and nationals of other Contracting States in accordance with the provisions of this Convention.

Article 2

The seat of the Centre shall be at the principal office of the International Bank for Reconstruction and Development (hereinafter called the Bank). The seat may be moved to another place by decision of the Administrative Council adopted hy a majority of two-thirds of its members.

Article 3

The Centre shall have an Administrative Council and a Secretariat and shall maintain a Panel of Conciliators and a Panel of Arbitrators.

Section 2

The Administrative Council

Article 4

(1) The Administrative Council shall be composed of one representative of each Contracting State. An alternate may act as representative in case of his principal's absence from a meeting or inability to act.

(2) In the absence of a contrary designation, each governor and alternate governor of the Bank appointed by a Contracting State shall be *ex officio* its representative and its alternate respectively.

Article 5

The President of the Bank shall be *ex officio* Chairman of the Administrative Council (hereinafter called the Chairman) but shall have no vote. During his absence or inability to act and during any vacancy in the office of President of the Bank, the person for the time being acting as President shall act as Chairman of the Administrative Council.

Article 6

(1) Without prejudice to the powers and functions vested in it by other provisions of this Convention, the Administrative Council shall

(*a*) adopt the administrative and financial regulations of the Centre;

(*b*) adopt the rules of procedure for the institution of conciliation and arbitration proceedings;

(*c*) adopt the rules of procedure for conciliation and arbitration proceedings (hereinafter called the Conciliation Rules and the Arbitration Rules);

(*d*) approve arrangements with the Bank for the use of the Bank's administrative facilities and services;

(*e*) determine the conditions of service of the Secretary-General and of any Deputy Secretary-General;

(*f*) adopt the annual budget of revenues and expenditures of the Centre;

(*g*) approve the annual report on the operation of the Centre.

The decisions referred to in sub-paragraphs (*a*), (*b*), (*c*) and (*f*) above shall be adopted by a majority of two-thirds of the members of the Administrative Council.

(2) The Administrative Council may appoint such committees as it considers necessary.

(3) The Administrative Council shall also exercise such other powers and perform such other functions as it shall determine to be necessary for the implementation of the provisions of this Convention.

Article 7

(1) The Administrative Council shall hold an annual meeting and such other meetings as may be determined by the Council, or convened by the Chairman, or convened by the Secretary-General at the request of not less than five members of the Council.

(2) Each members of the Administrative Council shall have one vote and, except as otherwise herein provided, all matters before the Council shall be decided by a majority of the votes cast.

(3) A quorum for any meeting of the Administrative Council shall be a majority of its members.

(4) The Administrative Council may establish, by a majority of two-thirds of its members, a procedure whereby the Chairman may seek a vote of the Council without convening a meeting of the Council. The vote shall be considered valid only if the majority of the members of the Council cast their votes within the time limit fixed by the said procedure.

Article 8

Members of the Administrative Council and the Chairman shall serve without remuneration from the Centre.

Section 3

The Secretariat

Article 9

The Secretariat shall consist of a Secretary-General, one or more Deputy Secretaries-General and staff.

Article 10

(1) The Secretary-General and any Deputy Secretary-General shall be elected by the Administrative Council by a majority of two-thirds of its members upon the nomination of the Chairman for a term of service not exceeding six years and shall be eligible for re-election. After consulting the members of the Administrative Council, the Chairman shall propose one or more candidates for each such office.

(2) The offices of Secretary-General and Deputy Secretary-General shall be incompatible with the exercise of any political function. Neither the Secretary-General nor any Deputy Secretary-General may hold any other employment or engage in any other occupation except with the approval of the Administrative Council.

(3) During the Secretary-General's absence or inability to act, and during any vacancy of the office of Secretary-General, the Deputy Secretary-General shall act as Secretary-General. If there shall be more than one Deputy Secretary-General, the Administrative Council shall determine in advance the order in which they shall act as Secretary-General.

Article 11

The Secretary-General shall be the legal representative and the principal officer of the Centre and shall be responsible for its administration, including the appointment of staff, in accordance with the provisions of this Convention and the rules adopted by the Administrative Council. He shall perform the function of registrar and shall have the power to authenticate arbitral awards rendered pursuant to this Convention, and to certify copies thereof.

Section 4

The Panels

Article 12

The Panel of Conciliators and the Panel of Arbitrators shall each consist of qualified persons, designated as hereinafter provided, who are willing to serve thereon.

Article 13

(1) Each Contracting State may designate to each Panel four persons who may but need not be its nationals.

(2) The Chairman may designate ten persons to each Panel. The persons so designated to a Panel shall each have a different nationality.

Article 14

(1) Persons designated to serve on the Panels shall be persons of high moral character and recognized competence in the fields of law commerce, industry or finance, who may be relied upon to exercise independent judgment. Competence in the field of law shall be of particular importance in the case of persons on the Panel of Arbitrators.

(2) The Chairman, in designating persons to serve on the Panels, shall in addition pay due regard to the importance of assuring representation on the Panels of the principal legal systems of the world and of the main forms of economic activity.

Article 15

(1) Panel members shall serve for renewable periods of six years.

(2) In case of death or resignation of a member of a Panel, the authority which designated the member shall have the right to designate another person to serve for the remainder of that member's term.

(3) Panel members shall continue in office until their successors have been designated.

Article 16

(1) A person may serve on both Panels.

(2) If a person shall have been designated to serve on the same Panel by more than one Contracting State, or by one or more Contracting States and the Chairman, he shall be deemed to have been designated by the authority which first designated him or, if one such authority is the State of which he is a national, by that State.

(3) All designations shall be notified to the Secretary-General and shall take effect from the date on which the notification is received.

Section 5

Financing the Centre

Article 17

If the expenditure of the Centre cannot be met out of charges for the use of its facilities, or out of other receipts, the excess shall be borne by Contracting States which are members of the Bank in proportion to their respective subscriptions to the capital stock of the Bank, and by Contracting States which are not members of the Bank in accordance with rules adopted by the Administrative Council.

Section 6

Status, Immunities and Privileges

Article 18

The Centre shall have full international legal personality. The legal capacity of the Centre shall include the capacity

(*a*) to contract;

(*b*) to acquire and dispose of movable and immovable property;

(*c*) to institute legal proceedings.

Article 19

To enable the Centre to fulfil its functions, it shall enjoy in the territories of each Contracting State the immunities and privileges set forth in this Section.

Article 20

The Centre, its property and assets shall enjoy immunity from all legal process, except when the Centre waives this immunity.

Article 21

The Chairman, the members of the Administrative Council, persons acting as conciliators or arbitrators or members of a Committee appointed pursuant to paragraph (3) of Article 52, and the officers and employees of the Secretariat

(*a*) shall enjoy immunity from legal process with respect to acts performed by them in the exercise of their functions, except when the Centre waives this immunity;

(*b*) not being local nationals, shall enjoy the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations, the same facilities as regards exchange restrictions and the same treatment in respect of travelling facilities as are accorded by Contracting States to the representatives, officials and employees of comparable rank of other Contracting States.

Article 22

The provisions of Article 21 shall apply to persons appearing in proceedings under this Convention as parties, agents, counsel, advocates, witnesses or experts; provided, however, that subparagraph (*b*) thereof shall apply only in connection with their travel to and from, and their stay at, the place where the proceedings are held.

Article 23

(1) The archives of the Centre shall be inviolable, wherever they may be.

(2) With regard to its official communications, the Centre shall be accorded by each Contracting State treatment not less favourable than that accorded to other international organizations.

Article 24

(1) The Centre, its assets, property and income, and its operations and transactions authorized by this Convention shall be exempt from all taxation and customs duties. The Centre shall also be exempt from liability for the collection or payment of any taxes or customs duties.

(2) Except in the case of local nationals, no tax shall be levied on or in respect of expense allowances paid by the Centre to the Chairman or members of the Administrative Council or on or in respect of salaries, expense allowances or other emoluments paid by the Centre to officials or employees of the Secretariat.

(3) No tax shall be levied on or in respect of fees or expense allowances received by persons acting as conciliators, or arbitrators, or members of a Committee appointed pursuant to paragraph (3). of Article 52, in proceedings under this Convention, if the sole jurisdictional basis for such tax is the location of the Centre or the place where such proceedings are conducted or the place where such fees or allowances are paid.

CHAPTER II

JURISDICTION OF THE CENTRE

Article 25

(1) The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a Contracting State (or any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that State) and a national of another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre. When the parties have given their consent, no party may withdraw its consent unilaterally.

(2) « National of another Contracting State » means:

(*a*) any natural person who had the nationality of a Contracting State other than the State party to the dispute on the date on which the parties consented to submit such dispute to conciliation or arbitration as well as on the date on which the request was registered pursuant to paragraph (3) of Article 28 or paragraph (3) of Article 36, but does not include any person who on either date also had the nationality of the Contracting State party to the dispute; and

(*b*) any juridical person which had the nationality of a Contracting State other than the State party to the dispute on the date on which the parties consented to submit such dispute to conciliation or arbitration and any juridical person which had the nationality of the Contracting State party to the dispute on that date and which, because of foreign control, the parties have agreed should be treated as a national of another Contracting State for the purposes of this Convention.

(3) Consent by a constituent subdivision or agency of a Contracting State shall require the approval of that State unless that State notifies the Centre that no such approval is required.

(4) Any Contracting State may, at the time of ratification, acceptance or approval of this Convention or at any time thereafter, notify the Centre of the class or classes of disputes which it would or would not consider submitting to the jurisdiction of the Centre. The Secretary-General shall forthwith transmit such notification to all Contracting States. Such notification shall not constitute the consent required by paragraph (1).

Article 26

Consent of the parties to arbitration under this Convention shall, unless otherwise stated, be deemed consent to such arbitration to the exsclusion of any other remedy. A Contracting State may require the exhaustion of local administrative or judicial remedies as a condition of its consent to arbitration under this Convention.

Article 27

(1) No Contracting State shall give diplomatic protection, or bring an international claim, in respect of a dispute which one of its nationals and another Contracting State shall have consented to submit or shall have submitted to arbitration under this Convention, unless such other Contracting State shall have failed to abide by and comply with the award rendered in such dispute.

(2) Diplomatic protection, for the purposes of paragraph (1), shall not include informal diplomatic exchanges for the sole purpose of facilitating a settlement of the dispute.

CHAPTER III

CONCILIATION

Section 1

Request for Conciliation

Article 28

(1) Any Contracting State or any national of a Contracting State wishing to institute conciliation proceedings shall address a request to that effect in writing to the Secretary-General who shall send a copy of the request to the other party.

(2) The request shall contain information concerning the issues in dispute, the identity of the parties and their consent to conciliation in accordance with the rules of procedure for the institution of conciliation and arbitration proceedings.

(3) The Secretary-General shall register the request unless he finds, on the basis of the information contained in the request, that the dispute is manifestly outside the jurisdiction of the Centre. He shall forthwith notify the parties of registration or refusal to register.

Section 2

Constitution of the Conciliation Commission

Article 29

(1) The Conciliation Commission (hereinafter called the Commission) shall be constituted as soon as possible after registration of a request pursuant to Article 28.

(2) (*a*) The Commission shall consist of a sole conciliator or any uneven number of conciliators appointed as the parties shall agree.

(*b*) Where the parties do not agree upon the number of conciliators and the method of their appointment, the Commission shall consist of three conciliators, one conciliator appointed by each party and the third, who shall be the president of the Commission, appointed by agreement of the parties.

Article 30

If the Commission shall not have been constituted within 90 days after notice of registration of the request has been dispatched by the Secretary-General in accordance with paragraph (3) of Article 28, or such other period as the parties may agree, the Chairman shall, at the request of either party and after consulting both parties as far as possible, appoint the conciliator or conciliators not yet appointed.

Article 31

(1) Conciliators may be appointed from outside the Panel of Conciliators, except in the case of appointments by the Chairman pursuant to Article 30.

(2) Conciliators appointed from outside the Panel of Conciliators shall possess the qualities stated in paragraph (1) of Article 14.

Section 3

Conciliation Proceedings

Article 32

(1) The Commission shall be the judge of its own competence.

(2) Any objection by a party to the dispute that that dispute is not within the jurisdiction of the Centre, or for other reasons is not within the competence of the Commission, shall be considered by the Commission which shall determine whether to deal with it as a preliminary question or to join it to the merits of the dispute.

Article 33

Any conciliation proceeding shall be conducted in accordance with the provisions of this Section and, except as the parties otherwise agree, in accordance with the Conciliation Rules in effect on the date on which the parties consented to conciliation. If any question of procedure arises which is not covered by this Section or the Conciliation Rules or any rules agreed by the parties, the Commission shall decide the question.

Article 34

(1) It shall be the duty of the Commission to clarity the issues in dispute between the parties and to endeavour to bring about agreement between them upon mutually acceptable terms. To that end, the Commission may at any stage of the proceedings and from time to time recommend terms of settlement to the parties. The parties shall cooperate in good faith with the Commission in order to enable the Commission to carry out its functions, and shall give their most serious consideration to its recommendations.

(2) If the parties reach agreement, the Commission shall draw up a report noting the issues in dispute and recording that the parties have reached agreement. If, at any stage of the proceedings, it appears to the Commission that there is no likelihood of agreement between the parties, it shall close the proceedings and shall draw up a report noting the submission of the dispute and recording the failure of the parties to reach agreement. If one party fails to appear or participate in the proceedings, the Commission shall close the proceedings and shall draw up a report noting that party's failure to appear or participate.

Article 35

Except as the parties to the dispute shall otherwise agree, neither party to a conciliation proceeding shall be entitled in any other proceeding, whether before arbitrators or in a court of law or otherwise, to invoke or rely on any views expressed or statements or admissions or offers of settlement made by the other party in the conciliation proceedings, or the report or any recommendations made by the Commission.

CHAPTER IV

ARBITRATION

Section 1

Request for Arbitration

Article 36

(1) Any Contracting State or any national of a Contracting State wishing to institute arbitration proceedings shall address a request to that effect in writing to the Secretary-General who shall send a copy of the request to the other party.

(2) The request shall contain information concerning the issues in dispute, the identity of the parties and their consent to arbitration in accordance with the rules of procedure for the institution of conciliation and arbitration proceedings.

(3) The Secretary-General shall register the request unless he finds, on the basis of the information contained in the request, that the dispute is manifestly outside the jurisdiction of the Centre. He shall forthwith notify the parties of registration or refusal to register.

Section 2

Constitution of the Tribunal

Article 37

(1) The Arbitral Tribunal (hereinafter called the Tribunal) shall be constitued as soon as possible after registration of a request pursuant to Article 36.

(2) (*a*) The Tribunal shall consist of a sole arbitrator or any uneven number of arbitrators appointed as the parties shall agree.

(*b*) Where the parties do not agree upon the number of arbitrators and the method of their appointment, the Tribunal shall consist of three arbitrators, one arbitrator appointed by each party and the third, who shall be the president of the Tribunal, appointed by agreement of the parties.

Article 38

If the Tribunal shall not have been constituted within 90 days after notice of registration of the request has been dispatched by the Secretary-General in accordance with paragraph (3) of Article 36, or such other period as the parties may agree, the Chairman shall, at the request of either party and after consulting both parties as far as possible, appoint the arbitrator or arbitrators not yet appointed. Arbitrators appointed by the Chairman pursuant to this Article shall not be nationals of the Contracting State party to the dispute or of the Contracting State whose national is a party to the dispute.

Article 39

The majority of the arbitrators shall be nationals of States other than the Contracting State party to the dispute and the Contracting State whose national is a party to the dispute; provided, however, that the foregoing provisions of this Article shall not apply if the sole arbitrator or each individual member of the Tribunal has been appointed by agreement of the parties.

Article 40

(1) Arbitrators may be appointed from outside the Panel of Arbitrators, except in the case of appointments by the Chairman pursuant to Article 38.

(2) Arbitrators appointed from outside the Panel of Arbitrators shall possess the qualities stated in paragraph (1) of Article 14.

Section 3

Powers and Functions of the Tribunal

Article 41

(1) The Tribunal shall be the judge of its own competence.

(2) Any objection by a party to the dispute that that dispute is not within the jurisdiction of the Centre, or for other reasons is not within the competence of the Tribunal, shall be considered by the Tribunal which shall determine whether to deal with it as a preliminary question or to join it to the merits of the dispute.

Article 42

(1) The Tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such agreement, the Tribunal shall apply the law of the Contracting State party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable.

(2) The Tribunal may not bring in a finding of *non liquet* on the ground of silence or obscurity of the law.

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not prejudice the power of the Tribunal to decide a dispute *ex aequo et bono* if the parties so agree.

Article 43

Except as the parties otherwise agree, the Tribunal may, if it deems it necessary at any stage of the proceedings,

(*a*) call upon the parties to produce documents or other evidence, and

(*b*) visit the scene connected with the dispute, and conduct such inquiries there as it may deem appropriate.

Article 44

Any arbitration proceeding shall be conducted in accordance with the provisions of this Section and, except as the parties otherwise agree, in accordance with the Arbitration Rules in effect on the date on which the parties consented to arbitration. If any question of procedure arises which is not covered by this Section or the Arbitration Rules or any rules agreed by the parties, the Tribunal shall decide the question.

Article 45

(1) Failure of a party to appear or to present his case shall not be deemed an admission of the other party's assertions.

(2) If a party fails to appear or to present his case at any stage of the proceedings the other party may request the Tribunal to deal with the questions submitted to it and to render an award. Before rendering an award, the Tribunal shall notify, and grant a period of grace to the party failing to appear or to present its case, unless its is satisfied that that party does not intend to do so.

Article 46

Except as the parties otherwise agree, the Tribunal shall, if requested by a party, determine any incidental or additional claims or counter-claims arising directly out of the subject-matter of the dispute provided that they are within the scope of the consent of the parties and are otherwise within the jurisdiction of the Centre.

Article 47

Except as the parties otherwise agree, the Tribunal may, if it considers that the circumstances so require, recommend any provisional measures which should be taken to preserve the respective rights of either party.

Section 4

The Award

Article 48

(1) The Tribunal shall decide questions by a majority of the votes of all its members.

(2) The award of the Tribunal shall be in writing and shall be signed by the members of the Tribunal who voted for it.

(3) The award shall deal with every question submitted to the Tribunal, and shall state the reasons upon which it is based.

(4) Any member of the Tribunal may attach his individual opinion to the award, whether he dissents from the majority or not, or a statement of his dissent.

(5) The Centre shall not publish the award without the consent of the parties.

Article 49

(1) The Secretary-General shall promptly dispatch certified copies of the award to the parties. The award shall be deemed to have been rendered on the date on which the certified copies were dispatched.

(2) The Tribunal upon the request of a party made within 45 days after the date on which the award was rendered may, after notice to the other party, decide any question which it had omitted to decide in the award, and shall rectify any clerical, arithmetical or similar error in the award. Its decision shall become part of the award and shall be notified to the parties in the same manner as the award. The periods of time provided for under paragraph (2) of Article 51 and paragraph (2) of Article 52 shall run from the date on which the decision was rendered.

Section 5

Interpretation, Revision and Annulment of the Award

Article 50

(1) If any dispute shall arise between the parties as to the meaning or scope of an award, either party may request interpretation of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General.

(2) The request shall, if possible, be submitted to the Tribunal which rendered the award. If this shall not be possible, a new Tribunal shall be constituted in accordance with Section 2 of this Chapter. The Tribunal may, if it considers that the circumstances so require, stay enforcement of the award pending its decision.

Article 51

(1) Either party may request revision of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General on the ground of discovery of some fact of such a nature as decisively to affect the award, provided that when the award was rendered that fact was unknown to the Tribunal and to the applicant and that the applicant's ignorance of that fact was not due to negligence.

(2) The application shall be made within 90 days after the discovery of such fact and in any event within three years after the date on which the award was rendered.

(3) The request shall, if possible, be submitted to the Tribunal which rendered the award. If this shall not be possible, a new Tribunal shall be constituted in accordance with Section 2 of this Chapter.

(4) The Tribunal may, if it considers that the circumstances so require, stay enforcement of the award

pending its decision. If the applicant requests a stay of enforcement of the award in his application, enforcement shall be stayed provisionally until the Tribunal rules on such request.

Article 52

(1) Either party may request annulment of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General on one or more of the following grounds:

(*a*) that the Tribunal was not properly constituted;

(*b*) that the Tribunal has manifestly exceeded its powers;

(*c*) that there was corruption on the part of a member of the Tribunal;

(*d*) that there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure; or

(*e*) that the award has failed to state the reasons on which it is based.

(2) The application shall be made within 120 days after the date on which the award was rendered except that when annulment is requested on the ground of corruption such application shall be made within 120 days after discovery of the corruption and in any event within three years after the date on which the award was rendered.

(3) On receipt of the request the Chairman shall forthwith appoint from the Panel of Arbitrators an *ad hoc* Committee of three persons. None of the members of the Committee shall have been a member of the Tribunal which rendered the award, shall be of the same nationality as any such member, shall be a national of the State party to the dispute or of the State whose national is a party to the dispute, shall have been designated to the Panel of Arbitrators by either of those States, or shall have acted as a conciliator in the same dispute. The Committee shall have the authority to annul the award or any part thereof on any of the grounds set forth in paragraph (1).

(4) The provisions of Articles 41-45, 48, 49, 53 and 54, and of Chapters VI and VII shall apply *mutatis mutandis* to proceedings before the Committee.

(5) The Committee may, if it considers that the circumstances so require, stay enforcement of the award pending its decision. If the applicant requests a stay of enforcement of the award in his application, enforcement shall be stayed provisionally until the Committee rules on such request.

(6) If the award is annulled the dispute shall, at the request of either party, be submitted to a new Tribunal constituted in accordance with Section 2 of this Chapter.

Section 6

Recognition and Enforcement of the Award

Article 53

(1) The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that enforcement shall have been stayed pursuant to the relevant provisions of this Convention.

(2) For the purposes of this Section, « award » shall include any decision interpreting, revising or annulling such award pursuant to Articles 50, 51 or 52.

Article 54

(1) Each Contracting State shall recognize an award rendered pursuant to this Convention as binding and enforce the pecuniary obligations imposed by that award within its territories as if it were a final judgment of a court in that State. A Contracting State with a federal constitution may enforce such an award in or through its federal courts and may provide that such courts shall treat the award as if it were a final judgment of the courts of a constituent State.

(2) A party seeking recognition or enforcement in the territories of a Contracting State shall furnish to a competent court or other authority which such State shall have designated for this purpose a copy of the award certified by the Secretary-General. Each Contracting State shall notify the Secretary-General of the designation of the competent court or other authority for this purpose and of any subsequent change in such designation.

(3) Execution of the award shall be governed by the laws concerning the execution of judgments in force in the State in whose territories such execution is sought.

Article 55

Nothing in Article 54 shall be construed as derogating from the law in force in any Contracting State relating to immunity of that State or of any foreign State from execution.

CHAPTER V

REPLACEMENT AND DISQUALIFICATION OF CONCILIATORS AND ARBITRATORS

Article 56

(1) After a Commission or a Tribunal has been constituted and proceedings have begun, its composition shall remain unchanged; provided, however, that if a conciliator or an arbitrator should die, become incapacitated, or resign, the resulting vacancy shall be filled in accordance with the provisions of Section 2 of Chapter III or Section 2 of Chapter IV.

(2) A member of a Commission or Tribunal shall continue to serve in that capacity notwithstanding that he shall have ceased to be a member of the Panel.

(3) If a conciliator or arbitrator appointed by a party shall have resigned without the consent of the Commission or Tribunal of which he was a member, the Chairman shall appoint a person from the appropriate Panel to fill the resulting vacancy.

Article 57

A party may propose to a commission or Tribunal the disqualification of any of its members on account of any fact indicating a manifest lack of the qualities required by paragraph (1) of Article 14. A party to arbitration proceedings may, in addition, propose the disqualification of an arbitrator on the ground that he was ineligible for appointment to the Tribunal under Section 2 of Chapter IV.

Article 58

The decision on any proposal to disqualify a conciliator or arbitrator shall be taken by the other mem-

bers of the Commission or Tribunal as the case may be, provided that where those members are equally divided, or in the case of a proposal to disqualify a sole conciliator or arbitrator, or a majority of the conciliators or arbitrators, the Chairman shall take that decision. If it is decided that the proposal is well-founded the conciliator or arbitrator to whom the decision relates shall be replaced in accordance with the provisions of Section 2 of Chapter III or Section 2 of Chapter IV.

CHAPTER VI

COST OF PROCEEDINGS

Article 59

The charges payable by the parties for the use of the facilities of the Centre shall be determined by the Secretary-General in accordance with the regulations adopted by the Administrative Council.

Article 60

(1) Each Commission and each Tribunal shall determine the fees and expenses of its members within limits established from time to time by the Administrative Council and after consultation with the Secretary-General.

(2) Nothing in paragraph (1) of this Article shall preclude the parties from agreeing in advance with the Commission or Tribunal concerned upon the fees and expenses of its members.

Article 61

(1) In the case of conciliation proceedings the fees and expenses of members of the Commission as well as the charges for the use of the facilities of the Centre, shall be borne equally by the parties. Each party shall bear any other expenses it incurs in connection with the proceedings.

(2) In the case of arbitration proceedings the Tribunal shall, except as the parties otherwise agree, assess the expenses incurred by the parties in connection with the proceedings, and shall decide how and by whom those expenses, the fees and expenses of the members of the Tribunal and the charges for the use of the facilities of the Centre shall be paid. Such decision shall form part of the award.

CHAPTER VII

PLACE OF PROCEEDINGS

Article 62

Conciliation and arbitration proceedings shall be held at the seat of the Centre except as hereinafter provided.

Article 63

Conciliation and arbitration proceedings may be held, if the parties so agree,

(*a*) at the seat of the Permanent Court of Arbitration or of any other appropriate institution, whether private or public, with which the Centre may make arrangements for that purpose; or

(*b*) at any other place approved by the Commission or Tribunal after consultation with the Secretary-General.

CHAPTER VIII

DISPUTES BETWEEN CONTRACTING STATES

Article 64

Any dispute arising between Contracting States concerning the interpretation or application of this Convention which is not settled by negotiation shall be referred to the International Court of Justice by the application of any party to such dispute, unless the States concerned agree to another method of settlement.

CHAPTER IX

AMENDMENT

Article 65

Any Contracting State may propose amendment of this Convention. The text of a proposed amendment shall be communicated to the Secretary-General not less than 90 days prior to the meeting of the Administrative Council at which such amendment is to be considered and shall forthwith be transmitted by him to all the members of the administrative Council.

Article 66

(1) If the Administrative Council shall so decide by a majority of two-thirds of its members, the proposed amendment shall be circulated to all Contracting States for ratification, acceptance or approval. Each amendment shall enter into force 30 days after dispatch by the depositary of this Convention of a notification to Contracting States that all Contracting States have ratified, accepted or approved the amendment.

(2) No amendment shall affect the rights and obligations under this Convention of any Contracting State or of any its constituent subdivisions or agencies, or of any national of such State arising out of consent to the jurisdiction of the Centre given before the date of entry into force of the amendment.

CHAPTER X

FINAL PROVISIONS

Article 67

This Convention shall be open for signature on behalf of States members of the Bank. It shall also be open for signature on behalf of any other State which is a party to the Statute of the International Court of Justice and which the Administrative Council, by a vote of two-thirds of its members, shall have invited to sign the Convention.

Article 68

(1) This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States in accordance with their respective constitutional procedures.

(2) This Convention shall enter into force 30 days after the date of deposit of the twentieth instrument

of ratification, acceptance or approval. It shall enter into force for each State which subsequently deposits its instrument of ratification, acceptance or approval 30 days after the date of such deposit.

Article 69

Each Contracting State shall take such legislative or other measures as may be necessary for making the provisions of this Convention effective in its territories.

Article 70

This Convention shall apply to all territories for whose international relations a Contracting State is responsible, except those which are excluded by such State by written notice to the depositary of this Convention either at the time of ratification, acceptance or approval or subsequently.

Article 71

Any Contracting State may denounce this Convention by written notice to the depositary of this Convention. The denunciation shall take effect six months after receipt of such notice.

Article 72

Notice by a Contracting State pursuant to Articles 70 or 71 shall not affect the rights or obligations under this Convention of that State or of any of its constituent subdivisions or agencies or of any national of that State arising out of consent to the jurisdiction of the Centre given by one of them before such notice was received by the depositary.

Article 73

Instruments of ratification, acceptance or approval of this Convention and of amendments thereto shall be deposited with the Bank which shall act as the depositary of this Convention. The depositary shall transmit certified copies of this Convention to States members of the Bank and to any other State invited to sign the Convention.

Article 74

The depositary shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations and the Regulations thereunder adopted by the General Assembly.

Article 75

The depositary shall notify all signatory States of the following:

(*a*) signatures in accordance with Article 67;

(*b*) deposits of instruments of ratification, acceptance and approval in accordance with Article 73;

(*c*) the date on which this Convention enters into force in accordance with Article 68;

(*d*) exclusions from territorial application pursuant to Article 70;

(*e*) the date on which any amendment of this Convention enters into force in accordance with Article 66; and

(*f*) denunciations in accordance with Article 71.

DONE at Washington in the English, French and Spanish languages, all three texts being equally authentic, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the International Bank for Reconstruction and Development, which has indicated by its signature below its agreement to fulfil the functions with which it is charged under this Convention.

Convention pour le réglement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats

PRÉAMBULE

Les Etats contractants

Considerant la nécessité de la coopération internationale pour le développement économique, et le rôle joué dans ce domaine par les investissements privés internationaux;

Ayant present a l'esprit que des différends peuvent surgir à toute époque au sujet de tels investissements entre Etats contractants et ressortissants d'autres Etats contractants;

Reconnaissant que si ces différends doivent normalement faire l'objet de recours aux instances internes, des modes de règlement internationaux des ces différends peuvent être appropriés dans certains cas;

Attachant une importance particulière à la création de mécanismes pour la conciliation et l'arbitrage internationaux auxquels les Etats contractants et les ressortissants d'autres Etats contractants puissent, s'ils le désirent, soumettre leurs différends;

Desirant établir ces mécanismes sous les auspices de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement;

Reconnaissant que le consentement mutuel des parties de soumettre ces différends à la conciliation ou à l'arbitrage, en ayant recours auxdits mécanismes, constitue un accord ayant force obligatoire que exige en particulier que toute recommandation des conciliateurs soit dûment prise en considération et que toute sentence arbitrale soit exécutée; et

Declarant qu'aucun Etat contractant, par le seul fait de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la présente Convention et sans son consentement, ne sera réputé avoir assumé aucune obligation de recourir à la conciliation ou à l'arbitrage, en aucun cas particulier,

Sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE I

LE CENTRE INTERNATIONAL POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

Section 1

Création et Organisation

Article 1

(1) Il est institué, en vertu de la présente Convention, un Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aus Investissements (ci-après dénommé le Centre).

(2) L'objet du Centre est d'offrir des moyens de conciliation et d'arbitrage pour régler les différends relatifs

aux investissements opposant des Etats contractants à des ressortissants d'autres Etats contractants, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 2

Le siège du Centre est celui de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (ci-après dénommée la Banque). Le siège peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil Administratif prise à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 3

Le Centre se compose d'un Conseil Administratif et d'un Secrétariat. Il tient une liste de conciliateurs et une liste d'arbitres.

Section 2

Du Conseil Administratif

Article 4

(1) Le Conseil Administratif comprend un représentant de chaque Etat contractant. Un suppléant peut agir en qualité de représentant si le titulaire est absent d'une réunion ou empêché.

(2) Sauf désignation différente, le gouverneur et le gouverneur suppléant de la Banque nommés par l'Etat contractant remplissent de plein droit les fonctions respectives de représentant et de suppléant.

Article 5

Le Président de la Banque est de plein droit Président du Conseil Administratif (ci-après denommé le Président) sans avoir le droit de vote. S'il est absent ou empêché ou si la présidence de la Banque est vacante, la personne qui le remplace à la Banque fait fonction de Président du Conseil Administratif.

Article 6

(1) Sans préjudice des attributions qui lui sont dévolues par les autres dispositions de la présente Convention, le Conseil Administratif:

(*a*) adopte le règlement administratif et le règlement financier du Centre;

(*b*) adopte le règlement de procédure relatif à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage;

(*c*) adopte les règlements de procédure relatifs aux instances de conciliation et d'arbitrage (ci-après dénommés le Règlement de Conciliation et le Règlement d'Arbitrage);

(*d*) approuve tous arrangements avec la Banque en vue de l'utilisation de ses locaux et de ses services administratifs;

(*e*) détermine les conditions d'emploi du Secrétaire Général et des Secrétaires Généraux Adjoints;

(*f*) adopte le budget annuel des recettes et dépenses du Centre;

(*g*) approuve le rapport annuel sur les activités du Centre.

Les décisions visées aux alinéas (*a*), (*b*), (*c*) et (*f*) ci-dessus sont prises à la majorité des deux tiers des membres du Conseil Administratif.

(2) Le Conseil Administratif peut constituer toute commission qu'il estime nécessaire.

(3) Le Conseil Administratif exerce également toutes autres attributions qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.

Article 7

(1) Le Conseil Administratif tient une session annuelle et toute autre session qui aura été soit décidée par le Conseil, soit convoquée par le Président, soit convoquée par le Secrétaire Général sur la demande d'au moins cinq membres du Conseil.

(2) Chaque membre du Conseil Administratif dispose d'une voix et, sauf exception prévue par la présente Convention, toutes les questions soumises au Conseil sont résolues à la majorité des voix exprimées.

(3) Dans toutes les sessions du Conseil Administratif, le quorum est la moitié de ses membres plus un.

(4) Le Conseil Administratif peut adopter à la majorité des deux tiers de ses membres une procédure autorisant le Président à demander au Conseil un vote par correspondance. Ce vote ne sera considéré comme valable que si la majorité des membres du Conseil y ont pris part dans les délais impartis par ladite procédure.

Article 8

Les fonctions de membres du Conseil Administratif et de Président ne sont pas rémunérées par le Centre.

Section 3

Du Secrétariat

Article 9

Le Secrétariat comprend un Secrétaire Général, un ou plusieurs Secrétaires Généraux Adjoints et le personnel.

Article 10

(1) Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints sont élus, sur présentation du Président, par le Conseil Administratif à la majorité des deux tiers de ses membres pour une période ne pouvant excéder six ans et sont rééligibles. Le Président, après consultation des membres du Conseil Administratif, présente un ou plusieurs candidats pour chaque poste.

(2) Les fonctions de Secrétaire Général et de Secrétaire Général Adjoint sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique. Sous réserve de dérogation accordée par le Conseil Administratif, le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints ne peuvent occuper d'autres emplois ou exercer d'autres activités professionnelles.

(3) En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire Général ou si le poste est vacant, le Secrétaire Général Adjoint remplit les fonctions de Secrétaire Général. S'il existe plusieurs Secrétaires Généraux Adjoints, le Conseil Administratif détermine à l'avance l'ordre dans lequel ils seront appelés à remplir lesdites fonctions.

Article 11

Le Secrétaire Général représente légalement le Centre, il le dirige et est responsable de son administration, y compris le recrutement du personnel, conformément aux dispositions de la présente Convention et aux règlements adoptés par le Conseil Administratif. Il rem-

plit la fonction de greffier et a le pouvoir d'authentifier les sentences arbitrales rendues en vertu de la présente Convention et d'en certifier copie.

Section 4

Des Listes

Article 12

La liste de conciliateurs et la liste d'arbitres sont composées de personnes qualifiées, désignées comme il est dit ci-dessous et acceptant de figurer sur ces listes.

Article 13

(1) Chaques Etat contractant peut désigner pour figurer sur chaque liste quatre personnes qui ne sont pas necessairement ses ressortissants.

(2) Le Président peut désigner dix personnes pour figurer sur chaque liste. Les personnes ainsi designées sur une même liste doivent toutes être de nationalité différente.

Article 14

(1) Les personnes désignées pour figurer sur les listes doivent jouir d'une haute considération morale, être d'une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière et offrir toute garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. La compétence en matière juridique des personnes désignées pour la liste d'arbitres est particulièrement importante.

(2) Le Président, dans ses désignations, tient compte en outre de l'intérêt qui s'attache à représenter sur ces listes les principaux systèmes juridiques du monde et les principaux secteurs de l'activité économique.

Article 15

(1) Les désignations sont faites pour des périodes de six ans renouvelables.

(2) En cas de décès ou de démission d'une personne figurant sur l'une ou l'autre liste, l'autorité ayant nomme cette personne peut désigner un remplaçant pour la duree du mandat restant à courir.

(3) Les personnes portées sur les listes continuent d'y figurer jusqu'à désignation de leur successeur.

Article 16

(1) Une même personne peut figurer sur les deux listes.

(2) Si une personne est désignée pour figurer sur une même liste par plusieurs Etats contractants, ou par un ou plusieurs d'entre eux et par le Président, elle sera censée l'avoir été par l'autorité qui l'aura désignée la premiere; toutefois si cette personne est le ressortissant d'un Etat ayant participé à sa désignation, elle sera reputée avoir été désignée par ledit Etat.

(3) Toutes les désignations sont notifiées au Secrétaire Général et prennent effet à compter de la date de réception de la notification.

Section 5

Du Financement du Centre

Article 17

Si les dépenses de fonctionnement du Centre ne peuvent être couvertes par les redevances payées pour l'utilisation de ses services ou par d'autres sources de revenus, l'excédent sera supporté par les Etats contractants membres de la Banque proportionnellement à leur souscription au capital de celle-ci et par les Etats qui ne sont pas membres de la Banque conformément aux règlements adoptés par le Conseil Administratif.

Section 6

Statut, Immunités et Privilèges

Article 18

Le Centre a la pleine personnalité juridique internationale Il a, entre autres, capacité:

(*a*) de contracter;

(*b*) d'acquérir des biens meubles et immeubles et d'en disposer;

(*c*) d'ester en justice.

Article 19

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Centre jouit, sur le territoire de chaque Etat contractant, des immunités et des privilèges définis à la présente Section.

Article 20

Le Centre, ses biens et ses avoirs, ne peuvent faire l'objet d'aucune action judiciaire, sauf s'il renonce à cette immunité.

Article 21

Le Président, les membres du Conseil Administratif, les personnes agissant en qualité de conciliateurs, d'arbitres ou de membres du Comité prévu à l'Article 52, alinéa (3), et les fonctionnaires et employés du Secrétariat:

(*a*) ne peuvent faire l'objet de poursuites en raison d'actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sauf si le Centre lève cette immunité;

(*b*) bénéficient, quand ils ne sont pas ressortissants de l'Etat où ils exercent leurs fonctions, des mêmes immunités en matière d'immigration, d'enregistrement des étrangers, d'obligations militaires ou de prestations analogues et des mêmes facilités en matière de change et de déplacements, que celles accordées par les Etats contractants aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable d'autres Etats contractants.

Article 22

Les dispositions de l'Article 21 s'appliquent aux personnes participant aux instances qui font l'objet de la présente Convention en qualité de parties, d'agents, de conseillers, d'avocats, de témoins ou d'experts, l'alinéa (*b*) ne s'appliquant toutefois qu'à leurs déplacements et à leur séjour dans le pays où se déroule la procédure.

Article 23

(1) Les archives du Centre sont inviolables où qu'elles se trouvent.

(2) Chaque Etat contractant accorde au Centre pour ses communications officielles un traitement aussi favorable qu'aux autres institutions internationales.

Article 24

(1) Le Centre, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que ses opérations autorisées par la présente Con-

vention sont exonérés de tous impôts et droits de douane. Le Centre est également exempt de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d'impôts ou de droits de douane.

(2) Aucun impôt n'est prélevé sur les indemnités payées par le Centre au Président ou aux membres du Conseil Administratif ou sur les traitements, émoluments ou autres indemnités payés par le Centre aux fonctionnaires ou employés du Secrétariat, sauf si les bénéficiaires sont ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions.

(3) Aucun impôt n'est prélevé sur les honoraires ou indemnités versés aux personnes agissant en qualité de conciliateurs, d'arbitres ou de membres du Comité prévu à l'Article 52, alinéa (3), dans les instances qui font l'objet de la présente Convention, si cet impôt n'a d'autre base juridique que le lieu où se trouve le Centre, celui où se déroule l'instance ou celui où sont payés lesdits honoraires ou indemnités.

CHAPITRE II

DE LA COMPETENCE DU CENTRE

Article 25

(1) La compétence du Centre s'étend aux différends d'ordre juridique entre un Etat contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu'il désigne au Centre) et le ressortissant d'un autre Etat contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les parties ont consenti par écrit a soumettre au Centre. Lorsque les parties ont donne leur consentement, aucune d'elles ne peut le retirer unilatéralement.

(2) « Ressortissant d'un autre Etat contractant » signifie:

(*a*) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant autre que l'Etat partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l'arbitrage ainsi qu'à la date à laquelle la requête a été enregistrée conformément à l'Article 28, alinéa (3) ou à l'Article 36, alinéa (3), à l'exclusion de toute personne qui, à l'une ou à l'utre de ces dates, possède également la nationalité de l'Etat contractant partie au différend;

(*b*) toute personne morale qui possède la nationalité d'un Etat contractant autre que l'Etat partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti a soumettre le différend à la conciliation ou à l'arbitrage et toute personne morale qui possède la nationalité de l'Etat contractant partie au différend à la même date et que les parties sont convenues, aux fins de la présente Convention, de considérer comme ressortissant d'un autre Etat contractant en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers.

(3) Le consentement d'une collectivité publique ou d'un organisme dépendant d'un Etat contractant ne peut être donné qu'après approbation par ledit Etat, sauf si celui-ci indiqué au Centre que cette approbation n'est pas nécessaire.

(4) Tout Etat contractant peut, lors de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la Convention ou à toute date ultérieure, faire connaître au Centre la ou les catégories de différends qu'il considérerait comme pouvant être soumis ou non à la compétence du Centre. Le Secrétaire Général transmet immédiatement la notification à tous les Etats contractants. Ladite notification ne constitue pas le consentement requis aux termes de l'alinéa (1).

Article 26

Le consentement des parties à l'arbitrage dans le cadre da la présente Convention est, sauf stipulation contraire, considéré comme impliquant renonciation à l'exercice de tout autre recours. Comme condition à son consentement à l'arbitrage dans le cadre de la présente Convention, un Etat contractant peut exiger que les recours administratifs ou judiciaires internes soient épuisés.

Article 27

(1) Aucun Etat contractant n'accorde la protection diplomatique ou ne formule de revendication internationale au sujet d'un différend que l'un de ses ressortissants et un autre Etat contractant ont consenti à soumettre ou ont soumis à l'arbitrage dans le cadre de la présente Convention, sauf si l'autre Etat contractant ne se conforme pas à la sentence rendue à l'occasion du différend.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1), la protection diplomatique ne vise pas les simples démarches diplomatiques tendant uniquement à faciliter le règlement du différend.

CHAPITRE III

DE LA CONCILIATION

Section 1

De la Demande en Conciliation

Article 28

(1) Un Etat contractant ou le ressortissant d'un Etat contractant qui désire entamer une procédure de conciliation doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire Général, lequel en envoie copie à l'autre partie.

(2) La requête doit contenir des informations concernant l'objet du différend, l'identité des parties et leur consentement à la conciliation conformément au règlement de procédure relatif à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage.

(3) Le Secrétaire Général doit enregistrer la requête sauf s'il estime au vu des informations contenues dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement notifier aux parties l'enregistrement ou le refus d'enregistrement.

Section 2

De la Constitution de la Commission de Conciliation

Article 29

(1) La Commission de conciliation (ci-après dénommée la Commission) est constituée dès que possible après enregistrement de la requête conformément à l'Article 28.

(2) (*a*) La Commission se compose d'un conciliateur unique ou d'un nombre impair de conciliateurs nommés conformément à l'accord des parties.

(*b*) A défaut d'accord entre les parties sur le nombre de conciliateurs et leur mode de nomination, la Commission comprend trois conciliateurs; chaque partie nomme un conciliateur et le troisième, qui est le président de la Commission, est nommé par accord des parties:

Article 30

Si la Commission n'à pas été constituée dans les 90 jours suivant la notification de l'enregistrement de la requête par le Secrétaire Général conformément à l'Article 28, alinéa (3) ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la plus diligente et, si possible, après consultation des parties, nomme le conciliateur ou les conciliateurs non encore désignés.

Article 31

(1) Les conciliateurs peuvent être pris hors de la liste des conciliateurs, sauf au cas de nomination par le Président prévu à l'Article 30.

(2) Les conciliateurs nommes hors de la liste des conciliateurs doivent posséder les qualités prévues à l'Article 14, alinéa (1).

Section 3

De la Procédure devant la Commission

Article 32

(1) La Commission est juge de sa compétence.

(2) Tout déclinatoire de compétence soulevé par l'une des parties et fondé sur le motif que le différend n'est pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle de la Commission doit être examiné par la Commission qui décide s'il doit être traité comme une question préalable ou si son examen doit être joint a celui des questions de fond.

Article 33

Toute procédure de conciliation est conduite conformement aux dispositions de la présente Section et, sauf accord contraire des parties, au Règlement de Conciliation en vigueur à la date à laquelle elles ont consenti a la conciliation. Si une question de procédure non prévue par la présente Section ou le Règlement de Conciliation ou tout autre règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par la Commission.

Article 34

(1) La Commission a pour fonction d'éclaircir les points en litige entre les parties et doit s'efforcer de les amener à une solution mutuellement acceptable. A cet effet, la Commission peut à une phase quelconque de la procédure et à plusieurs reprises recommander aux parties les termes d'un règlement. Les parties doivent collaborer de bonne foi avec la Commission afin de lui permettre de remplir ses fonctions et doivent tenir le plus grand compte de ses recommandations.

(2) Si les parties se mettent d'accord, la Commission redige un procès-verbal faisant l'inventaire des points en litige et prenant acte de l'accord des parties. Si à une phrase quelconque de la procédure, la Commission estime qu'il n'y a aucune possibilité d'accord entre les parties, elle clôt la procédure et dresse un procès-verbal constatant que le différend a été soumis à la conciliation et que les parties n'ont pas abouti à un accord. Si une des parties fait défaut ou s'abstient de participer à la procédure, la Commission clôt la procédure et dresse un procès-verbal constatant qu'une des parties a fait défaut ou s'est abstenue de participer à la procédure.

Article 35

Sauf accord contraire des parties, aucune d'elles ne peut, à l'occasion d'une autre procédure se déroulant devant des arbitres, un tribunal ou de toute autre manière, invoquer les opinions exprimées, les déclarations ou les offres de règlement faites par l'autre partie au cours de la procédure non plus que le procès-verbal ou les recommandations de la Commission.

CHAPITRE IV

DE L'ARBITRAGE

Section 1

De la Demande d'Arbitrage

Article 36

(1) Un Etat contractant ou le ressortissant d'un Etat contractant qui désire entamer une procédure d'arbitrage doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire Général, lequel en envoie copie à l'autre partie.

(2) La requête doit contenir des informations concernant l'objet du différend, l'identité des parties et leur consentement à l'arbitrage conformément au règlement de procédure relatif à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage.

(3) Le Secrétaire Général doit enregistrer la requête sauf s'il estime au vu des informations contenues dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement notifier aux parties l'enregistrement ou le refus d'enregistrement.

Section 2

De la Constitution du Tribunal

Article 37

(1) Le Tribunal arbitral (ci-après dénommé le Tribunal) est constitué dès que possible après enregistrement de la requête conformément à l'Article 36.

(2) (*a*) Le Tribunal se compose d'un arbitre unique ou d'un nombre impair d'arbitres nommés conformément à l'accord des parties.

(*b*) A défaut d'accord entre les parties sur le nombre des arbitres et leur mode de nomination, le Tribunal comprend trois arbitres; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le président du Tribunal, est nommé par accord des parties.

Article 38

Si le Tribunal n'a pas été constitué dans les 90 jours suivant la notification de l'enregistrement de la requête par le Secrétaire Général conformément à l'Article 36, alinéa (3) ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la plus diligente et, si possible, après consultation des parties, nomme l'arbitre ou les arbitres non encore désignés. Les arbitres nommés par le Président conformément

aux dispositions du présent Article ne doivent pas être ressortissants de l'Etat contractant partie au différend ou de l'Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend.

Article 39

Les arbitres composant la majorité doivent être ressortissants d'Etats autres que l'Etat contractant partie au différend et que l'Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend; étant entendu néanmoins que cette disposition ne s'applique pas si, d'un commun accord, les parties désignent l'arbitre unique ou chacun des membres du Tribunal.

Article 40

(1) Les arbitres peuvent être pris hors de la liste des arbitres, sauf au cas de nomination par le Président prévu à l'Article 38.

(2) Les arbitres nommés hors de la liste des arbitres doivent posséder les qualités prévues à l'Article 14, alinéa (1).

Section 3

Des Pouvoirs et des Fonctions du Tribunal

Article 41

(1) Le Tribunal est juge de sa compétence.

(2) Tout déclinatoire de compétence soulevé par l'une des parties et fondé sur le motif que le différend n'est pas de la compétence du Centre, ou, pour toute autre raison, de celle du Tribunal doit être examiné par le Tribunal qui décide s'il doit être traité comme question préalable ou si son examen doit être joint à celui des questions de fond.

Article 42

(1) Le Tribunal statue sur le différend conformément aux regles de droit adoptées par les parties. Faute d'accord entre les parties, le Tribunal applique le droit de l'Etat contractant partie au différend — y compris les règles relatives aux conflits de lois — ainsi que les principes de droit international en la matière.

(2) Le Tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l'obscurité du droit.

(3) Les dispositions des alinéas précédents ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si les parties en sont d'accord, de statuer *ex aequo et bono.*

Article 43

Sauf accord contraire des parties, le Tribunal, s'il l'estime nécessaire, peut à tout moment durant les débats:

(*a*) demander aux parties de produire tous documents ou autres moyens de preuve, et

(*b*) se transporter sur les lieux et y procéder à telles enquêtes qu'il estime nécessaires.

Article 44

Toute procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente Section et, sauf accord contraire des parties, au Règlement d'Arbitrage en vigueur à la date à laquelle elles ont consenti à l'arbitrage. Si une question de procédure non prévue par la présente Section ou le Règlement d'Arbitrage ou tout autre règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par le Tribunal.

Article 45

(1) Si l'une des parties fait défaut ou s'abstient de faire valoir ses moyens, elle n'est pas pour autant réputée acquiescer aux prétentions de l'autre partie.

(2) Si l'une des parties fait défaut ou s'abstient de faire valoir ses moyens à tout moment de la procédure, l'autre partie peut demander au Tribunal de considérer les chefs de conclusions qui lui sont soumises et de rendre sa sentence. Le Tribunal doit, en notifiant à la partie défaillante la demande dont il est saisi, accorder à celle-ci un délai de grâce avant de rendre sa sentence, à moins qu'il ne soit convaincu que ladite partie n'a pas l'intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens.

Article 46

Sauf accord contraire des parties, le Tribunal doit, à la requête de l'une d'elles, statuer sur toutes demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles se rapportant directement à l'objet du différend, à condition que ces demandes soient couvertes par le consentement des parties et qu'elles relèvent par ailleurs de la compétence du Centre.

Article 47

Sauf accord contraire des parties, le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, recommander toutes mesures conservatoires propres à sauvegarder les droits des parties.

Section 4

De la Sentence

Article 48

(1) Le Tribunal statue sur toute question à la majorité des voix de tous ses membres.

(2) La sentence est rendue par écrit; elle est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur.

(3) La sentence doit répondre à tous les chefs de conclusions soumises au Tribunal et doit être motivée.

(4) Tout membre du Tribunal peut faire joindre à la sentence soit son opinion particulière — qu'il partage ou non l'avis de la majorité — soit la mention de son dissentiment.

(5) Le Centre ne publie aucune sentence sans le consentement des parties.

Article 49

(1) Le Secrétaire Général envoie sans délai aux parties copies certifiées conformes de la sentence. La sentence est réputée avoir été rendue le jour de l'envoi desdites copies.

(2) Sur requête d'une des parties, à présenter dans les 45 jours de la sentence, le Tribunal peut, après notification à l'autre partie, statuer sur toute question sur laquelle il aurait omis de se prononcer dans la sentence et corriger toute erreur matérielle contenue dans la sentence. Sa décision fait partie intégrante de la sentence et est notifiée aux parties dans les mêmes

formes que celle-ci. Les délais prévus à l'Article 51, alinéa (2) et à l'Article 52, alinéa (2) courent à partir de la date de la décision correspondante.

Section 5

De l'Interprétation, de la Révision et de l'Annulation de la Sentence

Article 50

(1) Tout différend qui pourrait s'élever entre les parties concernant le sens ou la portée de la sentence peut faire l'objet d'une demande en interprétation adressée par écrit au Secrétaire Général par l'une ou l'autre des parties.

(2) La demande est, si possible, soumise au Tribunal qui a statué. En cas d'impossibilité, un nouveau Tribunal est constitué conformément à la Section 2 du present Chapitre. Le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, décider de suspendre l'exécution de la sentence jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande en interprétation.

Article 51

(1) Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire Général la révision de la sentence en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive sur la sentence, à condition qu'avant le prononcé de la sentence ce fait ait été inconnu du Tribunal et de la partie demanderesse et qu'il n'y ait pas eu, de la part de celle-ci, faute à l'ignorer.

(2) La demande doit être introduite dans les 90 jours suivant la découverte du fait nouveau et, en tout cas, dans les trois ans suivant la date de la sentence.

(3) La demande est, si possible, soumise au Tribunal ayant statué. En cas d'impossibilité, un nouveau Tribunal est constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre.

(4) Le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, décider de suspendre l'exécution de la sentence jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande en révision. Si, dans sa demande, la partie en cause requiert qu'il soit sursis à l'exécution de la sentence, l'exécution est provisoirement suspendue jusqu'à ce que le Tribunal ait statué sur ladite requête.

Article 52

(1) Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire Général l'annulation de la sentence pour l'un quelconque des motifs suivants:

(*a*) vice dans la constitution du Tribunal;
(*b*) excès de pouvoir manifeste du Tribunal;
(*c*) corruption d'un membre du Tribunal;
(*d*) inobservation grave d'une règle fondamentale de procédure;
(*e*) défaut de motifs.

(2) Toute demande doit être formée dans les 120 jours suivant la date de la sentence, sauf si l'annulation est demandée pour cause de corruption, auquel cas ladite demande doit être présentée dans les 120 jours suivant la découverte de la corruption et, en tout cas, dans les trois ans suivant la date de la sentence.

(3) Au reçu de la demande, le Président nomme immédiatement parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste des arbitres un Comité *ad hoc* de trois membres. Aucun membre dudit Comité ne peut être choisi parmi les membres du Tribunal ayant rendu la sentence, ni posséder la même nationalité qu'un des membres dudit Tribunal ni celle de l'Etat partie au différend ou de l'Etat dont le ressortissant est partie au différend, ni avoir été désigné pour figurer sur la liste des arbitres par l'un desdits Etats, ni avoir rempli les fonctions de conciliateur dans la même affaire. Le Comité est habilité à annuler la sentence en tout ou en partie pour l'un des motifs énumérés à l'alinéa (1) du présent Article.

(4) Les dispositions des Articles 41-45, 48, 49, 53 et 54 et des Chapitres VI et VII s'appliquent *mutatis mutandis* à la procédure devant le Comité.

(5) Le Comité peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, décider de suspendre l'exécution de la sentence jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande en annulation. Si, dans sa demande, la partie en cause requiert qu'il soit sursis à l'exécution de la sentence, l'exécution est provisoirement suspendue jusqu'à ce que le Comité ait statué sur ladite requête.

(6) Si la sentence est déclarée nulle, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis à un nouveau Tribunal constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre.

Section 6

De la Reconnaissance et de l'Exécution de la Sentence

Article 53

(1) La sentence est obligatoire à l'égard des parties et ne peut être l'objet d'aucun appel ou autre recours, à l'exception de ceux prévus à la présente Convention. Chaque partie doit donner effet à la sentence conformément à ses termes, sauf si l'exécution en est suspendue en vertu des dispositions de la présente Convention.

(2) Aux fins de la présente Section, une « sentence » inclut toute décision concernant l'interprétation, la révision ou l'annulation de la sentence prise en vertu des Articles 50, 51 ou 52.

Article 54

(1) Chaque Etat contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l'exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s'il s'agissait d'un jugement définitif d'un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit Etat. Un Etat contractant ayant une constitution fédérale peut assurer l'exécution de la sentence par l'entremise de ses tribunaux fédéraux et prévoir que ceux-ci devront considérer une telle sentence comme un jugement définiti des tribunaux de l'un des Etats fédérés.

(2) Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une sentence sur le territoire d'un Etat contractant, la partie intéressée doit en présenter copie certifiée conforme par le Secrétaire Général au tribunal national compétent ou à toute autre autorité que ledit Etat contractant aura désigné à cet effet. Chaque Etat contractant fait savoir au Secrétaire Général le tribunal compétent ou les autorités qu'il désigne à cet effet et le tient informé des changements éventuels.

(3) L'exécution est régie par la législation concernant l'exécution des jugements en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel on cherche à y procéder.

Article 55

Aucune des dispositions de l'Article 54 ne peut être interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans un Etat contractant concernant l'immunité d'exécution dudit Etat ou d'un Etat étranger.

CHAPITRE V

DU REMPLACEMENT ET DE LA RECUSATION DES CONCILIATEURS ET DES ARBITRES

Article 56

(1) Une fois qu'une Commission ou un Tribunal a été constitué et la procédure engagée, sa composition ne peut être modifiée. Toutefois, en cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un conciliateur ou d'un arbitre, il est pourvu à la vacance selon les dispositions du Chapitre III, Section 2 ou du Chapitre IV, Section 2.

(2) Tout membre d'une Commission ou d'un Tribunal continue à remplir ses fonctions en cette qualité non obstant le fait que son nom n'apparaisse plus sur la liste.

(3) Si un conciliateur ou un arbitre nommé par une partie démissionne sans l'assentiment de la Commission ou du Tribunal dont il est membre, le Président pourvoit à la vacance en prenant un nom sur la liste appropriée.

Article 57

Une partie peut demander à la Commission ou au Tribunal la récusation d'un de ses membres pour tout motif impliquant un défaut manifeste des qualités requises par l'Article 14, alinéa (1). Une partie à une procédure d'arbitrage peut, en outre, demander la récusation d'un arbitre pour le motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées à la Section 2 du Chapitre IV pour la nomination au Tribunal Arbitral.

Article 58

Les autres membres de la Commission ou du Tribunal, selon le cas, se prononcent sur toute demande en recusation d'un conciliateur ou d'un arbitre. Toutefois, en cas de partage égal des voix, ou si la demande en récusation vise un conciliateur ou un arbitre unique ou une majorité de la Commission ou du Tribunal, la décision est prise par le Président. Si le bien-fondé de la demande est reconnu, le conciliateur ou l'arbitre visé par la décision est remplacé conformément aux disposition du Chapitre III, Section 2 ou due Chapitre IV, Section 2.

CHAPITRE VI

DES FRAIS DE PROCEDURE

Article 59

Les redevances dues par les parties pour l'utilisation des services du Centre sont fixées par le Secrétaire Géneral conformément aux réglements adoptés en la matière par le Conseil Administratif.

Article 60

(1) Chaque Commission et chaque Tribunal fixe les honoraires et frais de ses membres dans les limites qui sont définies par le Conseil Administratif et après consultation du Secrétaire Général.

(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les parties peuvent fixer par avance, en accord avec la Commission ou le Tribunal, les honoraires et frais de ses membres.

Article 61

(1) Dans le cas d'une procédure de conciliation les honoraires et frais des membres de la Commission ainsi que les redevances dues pour l'utilisation des services du Centre sont supportés à parts égales par les parties. Chaque partie supporte toutes les autres dépenses qu'elle expose pour les besoins de la procédure.

(2) Dans le cas d'une procédure d'arbitrage le Tribunal fixe, sauf accord contraire des parties, le montant des dépenses exposées par elles pour les besoins de la procédure et décide des modalités de répartition et de paiement desdites dépenses, des honoraires et frais des membres du Tribunal et des redevances dues pour l'utilisation des services du Centre. Cette décision fait partie intégrante de la sentence.

CHAPITRE VII

DU LIEU DE LA PROCEDURE

Article 62

Les procédures de conciliation et d'arbitrage se déroulent au siège du Centre, sous réserve des dispositions qui suivent.

Article 63

Si les parties en décident ainsi, les procédures de conciliation et d'arbitrage peuvent se dérouler:

(*a*) soit au siège de la Cour Permanente d'Arbitrage ou de toute autre institution appropriée, publique ou privée, avec laquelle le Centre aura conclu des arrangements à cet effet;

(*b*) soit en tout autre lieu approuvé par la Commission ou le Tribunal après consultation du Secrétaire Général.

CHAPITRE VIII

DIFFERENDS ENTRE ETATS CONTRACTANTS

Article 64

Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats contractants quant à l'interprétation ou l'application de la présente Convention et qui ne serait pas résolu à l'amiable est porté devant la Cour Internationale de Justice à la demande de toute partie au différend, à moins que les Etats intéressés ne conviennent d'une autre méthode de règlement.

CHAPITRE IX

AMENDEMENTS

Article 65

Tout Etat contractant peut proposer des amendements à la présente Convention. Tout texte d'amendement doit être communiqué au Secrétaire Général 90 jours au moins avant la réunion du Conseil Administratif, au cours de laquelle ledit amendement doit être examiné, et doit être immédiatement transmis par lui à tous les membres du Conseil Administratif.

Article 66

(1) Si le Conseil Administratif le décide à la majorité des deux tiers de ses membres, l'amendement proposé est distribué à tous Etats contractants aux fins de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Chaque amendement entre en vigueur 30 jours après l'envoi par le dépositaire de la présente Convention d'une notice adressée aux Etats contractants les informant que tous les Etats contractants ont ratifié, accepté ou approuvé l'amendement.

(2) Aucun amendement ne peut porter atteinte aux droits et obligations d'un Etat contractant, d'une collectivité publique ou d'un organisme dépendant de lui ou d'un de ses ressortissants, aux termes de la présente Convention qui découlent d'un consentement à la compétence du Centre donné avant la date d'entrée en vigueur dudit amendement.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 67

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Banque. Elle est également ouverte à la signature de tout autre Etat partie au Statut de la Cour Internationale de Justice que le Conseil Administratif, à la majorité des deuxe tiers de ses membres, aura invité à signer la Convention.

Article 68

(1) La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.

(2) La présente Convention entrera en vigueur 30 jours après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. A l'égard de tout Etat déposant ultérieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, elle entrera en vigueur 30 jours après la date dudit dépôt.

Article 69

Tout Etat contractant doit prendre les mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires en vue de donner effet sur son territoire aux dispositions de la présente Convention.

Article 70

La présente Convention s'applique à tous les territoires qu'un Etat contractant représente sur le plan international, à l'exception de ceux qui sont exclus par ledit Etat par notification adressée au dépositaire de la présente Convention soit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation soit ultérieurement.

Article 71

Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au dépositaire de la présente Convention. La dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification.

Article 72

Aucune notification par un Etat contractant en vertu des Articles 70 et 71 ne peut porter atteinte aux droits et obligations dudit Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme dépendant de lui ou d'un de ses ressortissants, aux termes de la présente Convention qui découlent d'un consentement à la compétence du Centre donné par l'un d'eux antérieurement à la réception de ladite notification par le dépositaire.

Article 73

Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention et de tous amendements qui y seraient apportés seront déposés auprès de la Banque, laquelle agira en qualité de dépositaire de la présente Convention. Le dépositaire transmettra des copies de la présente Convention certifiées conformes aux Etats membres de la Banque et à tout autre Etat invité à signer la Convention.

Article 74

Le dépositaire enregistrera la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies et aux Règlements y afférents adoptés par l'Assemblée Générale.

Article 75

Le dépositaire donnera notification à tous les Etats signataires des informations concernant:

(*a*) les signatures conformément à l'Article 67;

(*b*) le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément à l'Article 73;

(*c*) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'Article 68;

(*d*) les exclusions de l'application territoriale conformément à l'Article 70;

(*e*) la date d'entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention conformément à l'Article 66;

(*f*) les dénonciations conformément à l'Article 71.

FAIT à Washington en anglais, espagnol et français, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui demeurera déposé aux archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, laquelle a indiqué par sa signature ci-dessous qu'elle accepte de remplir les fonctions mises à sa charge par la présente Convention.

For the International Bank for Reconstruction and Development:

GEORGE D. WOODS, President; A. BROCHES, General Counsel — 18 March 1965

For Tunisia:

RACHID DRISS — 5-5-65

For United Kingdom:

PATRICK DEAN — May 26, 1965

For Jamaica:

NEVILLE ASHENHEIM — 23rd June 1965

Pour la République de Côte d'Ivoire:

D. AGOUSSI — 30 Juin 1965

For Pakistan:
G. AHMED — July 6, 1965

For Nigeria:
S. O. ADEBO — July 13, 1965

Pour la République Islamique de Mauritanie:
AHMED BABA OULD AHMED MÍSKE — July 30, 1965

Pour la République du Niger:
ILLA SALIFOU — 23 Août 1965

Pour la République Centrafricaine:
MICHEL GALLIN-DOUATHE — 26 Août 1965

For United States:
HENRY H. FOWLER — Aug. 27, 1965

For Liberia:
J. CHARLES HANSFORD — September 3, 1965

Pour la République du Dahomey:
LUIS IGNACIO-PINTO — 10 Septembre 1965

Pour la République de Haute Volta:
J. BOREMA KABORE — 16 Septembre 1965

For Ethiopia:
YILMA DERESSA — Sept. 21, 1965

Pour la République Gabonaise:
A. G. ANGUILE — 21 Septembre 1965

Pour la République Fédérale du Cameroun:
JACQUES M. KUOH — 23 Septembre 1965

For Japan:
RYUJI TAKEUCHI — September 23, 1965

For Sweden:
G. E. STRÄNG — Sept. 25, 1965

For Somalia:
A. M. ADAN — Sept. 27, 1965

For Sierra Leone:
GERSHON B. O. COLLIER — Sept. 27, 1965

For Nepal:
S. K. UPADHYAY — Sept. 28, 1965

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
P. WERNER — September 28, 1965

For Denmark:
TORBEN RØNNE — October 11th 1965

Pour le Royaume du Maroc:
D'AHMED LARAKI — Octobre 11, 1965

For Malaysia:
ONG YOKE LIN — October 22, 1965

For Italy:
SERGIO FENOALTEA — November 18, 1965

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra i quali i testi inglese e francese, qui sopra riportati.

Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati

PREAMBOLO

Gli Stati Contraenti,

Considerando la necessità della cooperazione internazionale per lo sviluppo economico ed il ruolo svolto in tale campo dagli investimenti privati internazionali;

Avendo presente che in relazione a tali investimenti possono insorgere controversie tra gli Stati Contraenti ed i cittadini di altri Stati Contraenti;

Riconoscendo che, mentre tali controversie dovrebbero normalmente formare oggetto di procedimenti legali nazionali, in taluni casi il regolamento di dette controversie mediante metodi internazionali può essere opportuno;

Ammettendo una particolare importanza alla creazione di meccanismi per la conciliazione e l'arbitrato internazionale ai quali gli Stati Contraenti ed i cittadini di altri Stati Contraenti possano, se lo desiderano, sottoporre le loro controversie;

Desiderando istituire questi meccanismi sotto gli auspici della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo;

Riconoscendo che il mutuo consenso delle parti di sottoporre le proprie controversie alla conciliazione o all'arbitrato mediante ricorso agli anzidetti meccanismi, costituisce un accordo avente forza obbligatoria che esige in particolare che ogni raccomandazione dei conciliatori sia presa in debita considerazione e che ogni sentenza arbitrale sia eseguita;

Dichiarando che nessuno Stato Contraente, per il solo fatto di aver ratificato, accettato o approvato la presente Convenzione e senza suo consenso, sarà ritenuto in alcun caso obbligato a sottoporre una qualsiasi controversia alla conciliazione o all'arbitrato,

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

CENTRO INTERNAZIONALE PER IL REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AD INVESTIMENTI

Sezione 1

Istituzione e organizzazione

Articolo 1

(1) In virtù della presente Convenzione è istituito il Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie relative a investimenti (in seguito denominato il Centro).

(2) Scopo del Centro è di mettere a disposizione i mezzi per la conciliazione e l'arbitrato per regolare le controversie relative a investimenti insorte tra Stati Contraenti e cittadini di altri Stati Contraenti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 2

La sede del Centro è quella della sede centrale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (in seguito denominata la Banca). La sede può essere trasferita altrove su decisione del Consiglio di amministrazione, presa a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Articolo 3

Il Centro si compone del Consiglio di amministrazione e di un Segretario e tiene una lista di conciliatori e una lista di arbitri.

Sezione 2

Il Consiglio d'amministrazione

Articolo 4

(1) Il Consiglio d'amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato Contraente. Un sostituto può agire in qualità di rappresentante nel caso di assenza del titolare da una riunione o di sua impossibilità di agire.

(2) Salvo diversa designazione, il governatore e il sostituto-governatore della Banca, nominati dallo Stato Contraente, esercitano di diritto le funzioni rispettive di rappresentante e di sostituto.

Articolo 5

Il Presidente della Banca è di diritto Presidente del Consiglio di amministrazione (in seguito denominato il Presidente) senza avere diritto di voto. Se egli è assente o impedito o se la presidenza della Banca è vacante, la persona che lo sostituisce alla Banca esercita le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Articolo 6

(1) Senza pregiudizio dei poteri e delle funzioni attribuitigli dalle altre disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio d'amministrazione:

(*a*) adotta il regolamento amministrativo ed il regolamento finanziario del Centro;

(*b*) adotta il regolamento di procedura relativo alla presentazione delle domande di conciliazione e di arbitrato;

(*c*) adotta i regolamenti di procedura relativi ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato (in seguito denominati Regolamento di conciliazione e Regolamento di arbitrato);

(*d*) approva gli accordi con la Banca relativi alla utilizzazione dei locali e dei servizi amministrativi della Banca stessa;

(*e*) stabilisce le condizioni d'impiego del Segretario Generale e dei Segretari Generali aggiunti;

(*f*) adotta il bilancio annuale delle entrate e delle spese del Centro;

(*g*) approva il rapporto annuale sull'attività del Centro.

Le decisioni di cui alle lettere (*a*), (*b*), (*c*) e (*f*) di cui sopra, sono prese a maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio d'amministrazione.

(2) Il Consiglio d'amministrazione può istituire i comitati che esso reputa necessari.

(3) Il Consiglio d'amministrazione esercita egualmente ogni altra funzione che esso considera necessaria ai fini dell'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 7

(1) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce una volta all'anno ed ogniqualvolta sia così deciso dal Consiglio stesso, nonchè quando il Presidente o il Segretario Generale, a seguito di richiesta di almeno cinque membri del Consiglio, abbiano provveduto a convocarlo.

(2) Ciascun membro del Consiglio d'amministrazione dispone di un voto e, salvo le eccezioni previste dalla presente Convenzione, ogni questione sottoposta al Consiglio è decisa a maggioranza dei voti espressi.

(3) In tutte le sessioni del Consiglio d'amministrazione il *quorum* è costituito dalla metà più uno dei suoi membri.

(4) Il Consiglio d'amministrazione può adottare, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, una procedura che autorizzi il Presidente a chiedere al Consiglio un voto per corrispondenza. La votazione sarà considerata valida soltanto se la maggioranza dei membri del Consiglio vi avrà partecipato entro i termini stabiliti da detta procedura.

Articolo 8

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione e di Presidente non sono remunerate dal Centro.

Sezione 3

Il Segretariato

Articolo 9

Il Segretariato si compone del Segretario Generale, di uno o più Segretari Generali aggiunti e del personale.

Articolo 10

(1) Il Segretario Generale e i Segretari Generali aggiunti sono eletti, su designazione del Presidente, dal Consiglio d'amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per un periodo che non può eccedere i sei anni, e possono essere rieletti.

Il Presidente, dopo aver consultato i membri del Consiglio d'amministrazione, designa uno o più candidati per ciascuna carica.

(2) Le cariche di Segretario Generale e di Segretario Generale aggiunto sono incompatibili con l'esercizio di una qualsiasi funzione politica. Salvo deroga accordata dal Consiglio d'amministrazione, il Segretario Generale ed i Segretari Generali aggiunti non possono occupare alcun altro impiego o esercitare altra attività professionale.

(3) In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale o se il posto è vacante, il Segretario Generale aggiunto esercita le funzioni di Segretario Generale. Se vi è più di un Segretario Generale aggiunto, il Consiglio d'amministrazione determina in anticipo l'ordine secondo il quale essi saranno chiamati ad esercitare tali funzioni.

Articolo 11

Il Segretario Generale rappresenta legalmente il Centro, lo dirige ed è responsabile della sua amministrazione, ivi compreso il reclutamento del personale, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione ed ai regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione. Egli esercita le funzioni di cancelliere

ed ha il potere di autenticare le sentenze arbitrali rese in virtù della presente Convenzione e di certificarne la conformità delle copie.

Sezione 4
Le liste

Articolo 12

La lista dei conciliatori e la lista degli arbitri sono composte di persone qualificate, che siano state designate come previsto qui di seguito e che accettino di figurare in tali liste.

Articolo 13

(1) Ciascuno Stato Contraente può designare, per lo inserimento in ciascuna delle liste, quattro persone che non debbono essere necessariamente suoi cittadini.

(2) Il Presidente può designare dieci persone da inserire in ciascuna lista. Le persone così designate per figurare nella medesima lista, devono essere ciascuna di nazionalità diversa.

Articolo 14

(1) Le persone designate per l'inserimento nelle liste devono godere di un'alta reputazione morale, possedere una riconosciuta competenza in materia giuridica, commerciale, industriale e finanziaria e offrire ogni garanzia di indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni. E' particolarmente importante, per le persone designate per la lista degli arbitri, la competenza in materia giuridica.

(2) Il Presidente, nel fare le proprie designazioni, tiene anche conto dell'interesse a che siano rappresentati nelle dette liste i principali sistemi giuridici del mondo ed i principali settori della attività economica.

Articolo 15

(1) Le designazioni sono fatte per un periodo di sei anni e sono rinnovabili.

(2) In caso di decesso o di dimissioni di una persona che figuri in una delle due liste, l'autorità che ha proceduto alla designazione di tale persona può designare un sostituto per la residua durata del mandato.

(3) Le persone inserite nelle liste continuano a figurarvi sino alla designazione del loro successore.

Articolo 16

(1) Una stessa persona può figurare nelle due liste.

(2) Se una persona è designata per l'inserimento in una stessa lista da più Stati Contraenti o da uno o più di essi e dal Presidente, si riterrà che tale persona sia stata designata dall'autorità che l'ha fatto per prima; nel caso però che la persona in questione sia cittadina dello Stato che ha partecipato alla sua designazione, si riterrà che essa sia stata designata da tale Stato.

(3) Tutte le designazioni sono notificate al Segretario Generale ed hanno effetto a decorrere dalla data di ricezione della notifica.

Sezione 5
Finanziamento del Centro

Articolo 17

Se le spese di funzionamento del Centro non possono essere coperte dai diritti percepiti per l'utilizzazione dei propri servizi o mediante altre fonti di entrata, il disavanzo sarà a carico degli Stati Contraenti, proporzionalmente alla loro sottoscrizione al capitale della Banca per quelli che ne sono membri e conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio d'amministrazione per quelli che non ne sono membri.

Sezione 6
Statuto, immunità e privilegi

Articolo 18

Il Centro ha piena personalità giuridica internazionale. La capacità giuridica del Centro comprende la capacità:

(*a*) di stipulare contratti;

(*b*) di acquisire o alienare beni mobili ed immobili;

(*c*) di stare in giudizio.

Articolo 19

Allo scopo di assolvere i propri compiti, il Centro gode, sul territorio di ciascuno Stato Contraente, delle immunità e dei privilegi definiti nella presente Sezione.

Articolo 20

Il Centro, i suoi beni ed i suoi averi non possono formare oggetto di alcuna azione giudiziaria, salvo che esso non rinunci a questa immunità.

Articolo 21

Il Presidente, i membri del Consiglio d'amministrazione, le persone che agiscono in qualità di conciliatori, di arbitri o di membri del comitato previsto dall'articolo 52, par. (3) ed i funzionari e gli impiegati del Segretariato.

(*a*) non possono essere oggetto di procedimenti legali in relazione ad atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo se il Centro rimuova questa immunità;

(*b*) godono, quando non sono cittadini dello Stato in cui esercitano le loro funzioni, delle stesse immunità in materia di immigrazione, di registrazione degli stranieri, di obblighi militari o di prestazioni analoghe, e godono dello stesso trattamento, per quanto riguarda le restrizioni valutarie ed in materia di viaggi, che sono accordati dagli Stati Contraenti ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di rango comparabile di altri Stati Contraenti.

Articolo 22

Le disposizioni dell'articolo 21 si applicano alle persone che partecipano ai procedimenti in conformità di questa Convenzione in qualità di parti, agenti, consiglieri, avvocati, testimoni o esperti; tuttavia, quanto disposto alla lettera (*b*) dello stesso articolo si applica soltanto in relazione ai loro trasferimenti ed al loro soggiorno nel Paese nel quale si svolge il procedimento.

Articolo 23

(1) Gli archivi del Centro sono inviolabili ovunque essi si trovino.

(2) Ciascuno Stato Contraente accorda al Centro, per le sue comunicazioni ufficiali, un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle altre organizzazioni internazionali.

Articolo 24

(1) Il Centro, i suoi averi, i suoi beni, i suoi introiti come pure le sue operazioni autorizzate dalla presente Convenzione sono esenti da ogni imposta e diritto doganale. Il Centro è inoltre esente da ogni obbligo relativo all'esazione o al pagamento di imposte o di diritti doganali.

(2) Salvi i casi in cui gli interessati siano cittadini del Paese in cui esercitano le loro funzioni, nessuna imposta è esigibile sulle indennità pagate dal Centro al Presidente o ai membri del Consiglio d'amministrazione o sugli stipendi, emolumenti o altre indennità corrisposte dal Centro ai funzionari o impiegati del Segretariato.

(3) Nessuna imposta è esigibile sugli onorari o indennità corrisposti alle persone che agiscono in qualità di conciliatori, arbitri o membri del Comitato previsto all'articolo 52, par. (3), nei procedimenti contemplati dalla presente Convenzione, se tale imposta non ha altra base giuridica che il luogo in cui si trova il Centro, quello in cui si svolge il procedimento o quello in cui sono pagati gli onorari o le indennità anzidetti.

CAPITOLO II

COMPETENZA DEL CENTRO

Articolo 25

(1) Rientrano nella competenza del Centro le controversie di natura giuridica, tra uno Stato Contraente (o ente pubblico od organismo dipendente dallo Stato stesso, che esso indica al Centro) e il cittadino di un altro Stato Contraente, le quali siano in relazione diretta con un investimento e che le parti abbiano consentito per iscritto di sottoporre al Centro. Quando le parti hanno dato il loro consenso, nessuna di esse può ritirarlo unilateralmente.

(2) « Cittadino di un altro Stato Contraente » significa:

(*a*) ogni persona fisica che possieda la nazionalità di uno Stato Contraente diverso da quello che è parte nella controversia alla data in cui le parti hanno consentito di sottoporre la controversia alla conciliazione o all'arbitrato, come pure alla data in cui la richiesta è stata registrata conformemente all'articolo 28, par. (3), o all'articolo 36, par. (3), ad esclusione di ogni persona che, all'una o all'altra di tali date, possieda egualmente la nazionalità dello Stato Contraente che è parte nella controversia.

(*b*) ogni persona giuridica che possieda la nazionalità di uno Stato Contraente diverso dallo Stato che è parte nella controversia alla data in cui le parti hanno consentito di sottoporre la controversia alla conciliazione o all'arbitrato ed ogni persona giuridica che possieda la nazionalità dello Stato Contraente, parte nella controversia alla stessa data, e che le parti abbiano convenuto, ai fini della presente Convenzione, di considerare come avente la nazionalità di un altro Stato Contraente a causa del controllo esercitato su di essa da interessi stranieri.

(3) Il consenso di un ente pubblico o di un organismo dipendente da uno Stato Contraente non può essere dato che dopo l'approvazione dello Stato stesso, a meno che tale Stato notifichi al Centro che tale approvazione non è necessaria.

(4) Ogni Stato Contraente può, al momento della ratifica, accettazione od approvazione della Convenzione o in un momento successivo, notificare al Centro la o le categorie di controversie che esso considera suscettibili di essere sottoposte o meno alla competenza del Centro. Il Segretario Generale trasmette immediatamente la notifica a tutti gli Stati Contraenti. La notifica in questione non è assimilabile al consenso richiesto ai sensi del par. (1).

Articolo 26

Il consenso delle parti a sottoporsi ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione viene considerato, salvo stipulazione contraria, come implicante la rinuncia ad ogni altra forma di ricorso. Uno Stato Contraente può esigere, come condizione al suo consenso a sottoporsi ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione, che siano esauriti i ricorsi amministrativi o giudiziari interni.

Articolo 27

(1) Nessuno Stato Contraente accorderà la protezione diplomatica o avanzerà rivendicazioni internazionali in relazione ad una controversia che uno dei suoi cittadini ed un altro Stato Contraente hanno convenuto di sottoporre o hanno sottoposto ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione, salvo il caso in cui l'altro Stato Contraente non si conformi alla sentenza resa rispetto a tale controversia.

(2) Agli effetti del par. (1), la protezione diplomatica non comprende quei passi diplomatici informali che abbiano il solo scopo di facilitare la soluzione della controversia.

CAPITOLO III

LA CONCILIAZIONE

Sezione 1

La domanda di conciliazione

Articolo 28

(1) Uno Stato Contraente o il cittadino di uno Stato Contraente che desideri istituire un procedimento di conciliazione deve indirizzare una domanda scritta in tal senso al Segretario Generale, che ne invia copia all'altra parte.

(2) La domanda deve contenere informazioni concernenti l'oggetto della controversia, l'identità delle parti ed il loro consenso a far ricorso alla conciliazione conformemente al regolamento di procedura relativo alla presentazione delle domande di conciliazione e di arbitrato.

(3) Il Segretario Generale deve registrare la domanda, salvo il caso in cui, sulla base delle informazioni contenute nella domanda, egli ritenga che la controversia ecceda manifestamente la competenza del Centro. Egli deve notificare immediatamente alle parti la registrazione o il rifiuto di registrazione.

Sezione 2

Costituzione della Commissione di conciliazione

Articolo 29

(1) La Commissione di conciliazione (in seguito denominata la Commissione) è costituita non appena possibile dopo la registrazione della domanda di cui allo articolo 28.

(2) (*a*) La Commissione è composta di un conciliatore unico o di un numero dispari di conciliatori nominati conformemente all'accordo tra le parti.

(*b*) In caso di mancato accordo tra le parti sul numero dei conciliatori e sulle modalità della loro nomina, la Commissione comprende tre conciliatori; ciascuna parte nomina un conciliatore ed il terzo, che funge da Presidente della Commissione, è nominato d'accordo tra le parti.

Articolo 30

Se la Commissione non viene costituita entro i 90 giorni successivi alla notifica della registrazione della domanda da parte del Segretario Generale conformemente all'articolo 28, par. (3) o entro il diverso termine convenuto tra le parti, il Presidente, su richiesta della parte più diligente e, se possibile, dopo consultazione delle parti, nomina il conciliatore o i conciliatori non ancora designati.

Articolo 31

(1) I conciliatori possono essere scelti al di fuori della lista dei conciliatori, salvo il caso di nomina da parte del Presidente, previsto dall'articolo 30.

(2) I conciliatori nominati al di fuori della lista dei conciliatori devono possedere le qualità previste dallo articolo 14, par. (1).

Sezione 3

Procedura di conciliazione

Articolo 32

(1) La Commissione è giudice della propria competenza.

(2) Ogni eccezione di competenza sollevata da una delle parti e fondata sul motivo che la controversia non rientra nella competenza del Centro o, per una qualsiasi altra ragione, in quella della Commissione, deve essere esaminata dalla Commissione, che decide se essa debba essere trattata come questione pregiudiziale o se il suo esame vada fatto congiuntamente a quello delle questioni di merito.

Articolo 33

Ogni procedura di conciliazione è condotta in conformità con le disposizioni della presente Sezione e, salvo diverso accordo tra le parti, col Regolamento di conciliazione in vigore alla data in cui esse hanno convenuto il ricorso alla conciliazione. La Commissione risolve ogni questione procedurale non prevista dalla presente Sezione o dal Regolamento di conciliazione o da qualsiasi regola concordata tra le parti.

Articolo 34

(1) E' compito della Commissione di chiarire i punti di contrasto tra le parti e di sforzarsi di condurle ad una soluzione reciprocamente accettabile. A tale scopo la Commissione può, in una qualsiasi fase della procedura e ripetutamente, raccomandare alle parti i termini di una soluzione. Le parti debbono collaborare in buona fede con la Commissione al fine di consentirle di adempiere il proprio compito e debbono tenere nel massimo conto le sue raccomandazioni.

(2) Se le parti si mettono d'accordo, la Commissione redige un verbale in cui si indicano i punti in contestazione e si prende atto dell'accordo fra le parti. Se, in una qualsiasi fase del procedimento la Commissione stima che non vi sia alcuna possibilità di accordo tra le parti, essa chiude la procedura e redige un verbale in cui annota che la controversia è stata sottoposta alla conciliazione e constata che le parti non hanno raggiunto un accordo. Se una delle parti non si presenta o manca di partecipare al procedimento, la Commissione chiude la procedura e redige un verbale in cui constata che una delle parti è stata assente o si è astenuta dal partecipare al procedimento.

Articolo 35

Salvo diverso accordo fra le parti, nessuna di esse, in occasione di un'altra procedura che si svolga dinanzi ad arbitri, ad un tribunale od in altro modo, può invocare le opinioni espresse, le dichiarazioni o le offerte di composizione fatte dall'altra parte durante la procedura, come pure il verbale o le raccomandazioni della Commissione.

CAPITOLO IV

L'ARBITRATO

Sezione 1

Domanda di arbitrato

Articolo 36

(1) Uno Stato Contraente o il cittadino di uno Stato Contraente che desideri iniziare una procedura di arbitrato deve indirizzare domanda scritta in tal senso al Segretario Generale, che ne invia copia all'altra parte.

(2) La domanda deve contenere informazioni concernenti l'oggetto della controversia, l'identità delle parti ed il loro consenso a sottoporsi all'arbitrato, conformemente al regolamento di procedura relativo alla presentazione delle domande di conciliazione e di arbitrato.

(3) Il Segretario Generale deve registrare la domanda, salvo che, in considerazione delle informazioni ivi contenute, egli ritenga che la domanda ecceda manifestamente la competenza del Centro. Egli deve notificare immediatamente alle parti la registrazione o il rifiuto di registrazione.

Sezione 2

Costituzione del Tribunale

Articolo 37

(1) Il Tribunale arbitrale (in seguito denominato il Tribunale) è costituito non appena possibile dopo la registrazione della domanda conformemente all'articolo 36.

(2) (*a*) Il Tribunale si compone di un arbitro unico o di un numero dispari di arbitri nominati conformemente all'accordo tra le parti.

(*b*) In difetto di accordo tra le parti sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro nomina, il Tribunale è composto di tre arbitri; ciascuna parte nomina un arbitro ed il terzo, che funge da presidente del Tribunale, è nominato d'accordo tra le parti.

Articolo 38

Se il Tribunale non è stato costituito nei 90 giorni successivi alla notifica della registrazione della domanda da parte del Segretario Generale, conformemente all'articolo 36, paragrafo (3) o nel diverso termine concordato tra le parti, il Presidente, su istanza della parte più diligente e, se possibile, dopo aver consultato le parti, nomina l'arbitro o gli arbitri non ancora designati. Gli arbitri nominati dal Presidente conformemente alle disposizioni del presente articolo non devono essere cittadini dello Stato Contraente parte nella controversia o dello Stato Contraente il cui cittadino è parte nella controversia.

Articolo 39

La maggioranza degli arbitri deve essere costituita da cittadini di Stati diversi dallo Stato Contraente parte nella controversia e dello Stato Contraente il cui cittadino è parte nella controversia; tuttavia tale disposizione non si applica se l'arbitro unico o ciascuno dei membri del Tribunale sono nominati d'accordo tra le parti.

Articolo 40

(1) Gli arbitri possono essere scelti al di fuori della lista degli arbitri, salvo nel caso di nomina da parte del Presidente, conformemente all'articolo 38.

(2) Gli arbitri nominati al di fuori della lista degli arbitri debbono possedere i requisiti previsti dallo articolo 14, par. (1).

Sezione 3

Poteri e funzioni del Tribunale

Articolo 41

(1) Il Tribunale è giudice della propria competenza.

(2) Ogni eccezione di competenza sollevata da una delle parti e fondata sul motivo che la controversia non rientra nella competenza del Centro o, per una qualsiasi altra ragione, in quella del Tribunale, deve essere esaminata dal Tribunale, che decide se essa debba essere trattata come questione pregiudiziale o se il suo esame vada fatto congiuntamente a quello delle questioni di merito.

Articolo 42

(1) Il Tribunale si pronuncia sulla controversia conformemente alle norme di diritto convenute tra le parti. In difetto di accordo tra le parti, il Tribunale applica la legge dello Stato Contraente parte nella controversia — ivi comprese le norme relative ai conflitti di legge — come pure i principî di diritto internazionale in materia.

(2) Il Tribunale non può rifiutarsi di giudicare eccependo il silenzio o l'oscurità della legge.

(3) Le disposizioni dei precedenti paragrafi non pregiudicano la facoltà del Tribunale, se le parti sono d'accordo in tal senso, di statuire *ex aequo et bono.*

Articolo 43

Salvo diverso accordo tra le parti, il Tribunale, se lo stima necessario, può, in qualsiasi fase del procedimento:

(*a*) chiedere alle parti di produrre documenti o altri mezzi di prova, e

(*b*) fare i sopralluoghi e procedere alle indagini che esso ritenga necessari.

Articolo 44

Ogni procedimento arbitrale è condotto in conformità con le disposizioni della presente Sezione e, salvo diverso accordo tra le parti, col Regolamento di arbitrato in vigore alla data in cui esse hanno convenuto il ricorso all'arbitrato. Il Tribunale risolve ogni questione procedurale non prevista dalla presente Sezione o dal Regolamento di arbitrato o da qualsiasi regola concordata tra le parti.

Articolo 45

(1) Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere le proprie ragioni, non può essere interpretato come ammissione delle pretese della controparte.

(2) Se una parte non si presenta o si astiene dal far valere le proprie ragioni in ogni fase della procedura, la controparte può chiedere al Tribunale di considerare le deduzioni sottopostegli e di rendere la sentenza. Il Tribunale, nel notificare alla parte assente o astenuta la richiesta rivoltagli, deve accordarle un termine di grazia prima di emettere la sentenza, a meno che esso non sia convinto che la parte stessa non ha l'intenzione di presentarsi o di far valere le proprie ragioni.

Articolo 46

Salvo diverso accordo tra le parti, il Tribunale, su istanza di una di esse, deve decidere su tutte le domande incidentali, addizionali o riconvenzionali, riferentesi direttamente all'oggetto della controversia, a condizione che tali domande rientrino nei limiti dello accordo tra le parti nonchè nella competenza del Centro.

Articolo 47

Salvo diverso accordo tra le parti, il Tribunale, se ritiene che le circostanze lo esigano, può raccomandare tutte le misure cautelari atte a salvaguardare i diritti delle parti.

Sezione 4

La sentenza

Articolo 48

(1) Il Tribunale decide su tutte le questioni a maggioranza dei voti dei suoi membri.

(2) La sentenza è resa per iscritto; essa è firmata dai membri del Tribunale che hanno votato a suo favore.

(3) La sentenza deve rispondere a tutte le deduzioni sottoposte al Tribunale e deve essere motivata.

(4) Ogni membro del Tribunale può far allegare alla sentenza sia il suo parere personale — condivida egli o meno l'avviso della maggioranza — sia la menzione del suo dissenso.

(5) Il Centro non pubblica alcuna sentenza senza il consenso delle parti.

Articolo 49

(1) Il Segretario Generale invia sollecitamente alle parti copie certificate conformi della sentenza. Si considera che la sentenza sia stata resa il giorno dell'invio di tali copie.

(2) Su istanza di una delle parti, da presentarsi entro 45 giorni dall'emanazione della sentenza, il Tribunale, dopo notifica all'altra parte, può statuire su tutte le questioni sulle quali abbia omesso di pronunciarsi nella sentenza e correggere ogni errore materiale contenuto nella sentenza. La sua decisione fa parte integrante della sentenza ed è notificata alle parti nelle stesse forme previste per la sentenza. I termini previsti allo articolo 51, par. (2) e all'articolo 52, par. (2) decorrono dalla data in cui è stata presa la decisione corrispondente.

Sezione 5

Interpretazione, revisione e annullamento della sentenza

Articolo 50

(1) Ogni controversia che insorga tra le parti circa il significato o la portata della sentenza può formare oggetto di una domanda di interpretazione, da inviarsi per iscritto al Segretario Generale da una o dall'altra parte.

(2) Se possibile, la domanda è sottoposta al Tribunale che ha emesso la sentenza. In caso d'impossibilità, viene costituito un nuovo Tribunale conformemente alla Sezione 2 del presente Capitolo. Il Tribunale, se stima che le circostanze lo esigano, può decidere di sospendere l'esecuzione della sentenza sino a che esso non si sia pronunciato sulla domanda d'interpretazione.

Articolo 51

(1) Ciascuna delle parti può chiedere per iscritto al Segretario Generale la revisione della sentenza sul fondamento della scoperta di un fatto di natura tale da esercitare un'influenza decisiva sulla sentenza a condizione che, prima della pronuncia della sentenza, tale fatto fosse ignoto al Tribunale e alla parte istante e che l'ignoranza, da parte di quest'ultima, non fosse dovuta a sua negligenza.

(2) La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del fatto nuovo e, comunque, entro tre anni dall'emanazione della sentenza.

(3) Se possibile, la domanda è sottoposta allo stesso Tribunale che ha emesso la sentenza. In caso d'impossibilità, è costituito un nuovo Tribunale conformemente alla Sezione 2 del presente Capitolo.

(4) Il Tribunale, se stima che le circostanze lo esigano, può decidere di sospendere l'esecuzione della sentenza sino a che esso non si sia pronunciato sulla domanda di revisione. Se, nella sua domanda, la parte ricorrente chiede la sospensione dell'esecuzione della sentenza, l'esecuzione è provvisoriamente sospesa sino a che il Tribunale non abbia pronunciato la propria decisione sulla domanda.

Articolo 52

(1) Ciascuna delle parti può domandare, per iscritto, al Segretario Generale l'annullamento della sentenza per uno o più dei seguenti motivi:

(*a*) vizio nella costituzione del Tribunale;

(*b*) manifesto eccesso di potere da parte del Tribunale;

(*c*) corruzione di un membro del Tribunale;

(*d*) inosservanza grave di una norma procedurale fondamentale;

(*e*) difetto di motivazione della sentenza.

(2) La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla data della sentenza, salva l'ipotesi di domanda di annullamento per corruzione, nel qual caso la domanda dev'essere presentata entro 120 giorni dalla scoperta della corruzione, e comunque entro tre anni dalla data della sentenza.

(3) Ricevuta la richiesta, il Presidente nomina immediatamente, tra le persone che figurano nella lista degli arbitri, un Comitato *ad hoc* di tre membri. Nessun componente di tale Comitato può essere scelto tra i membri del Tribunale che ha emesso la sentenza, nè possedere la medesima cittadinanza di uno di questi ultimi, nè quella dello Stato parte nella controversia o dello Stato il cui cittadino è parte nella controversia, nè essere stato designato per figurare nella lista degli arbitri da uno di detti Stati, nè aver esercitato le funzioni di conciliatore nella stessa controversia. Il Comitato ha il potere di annullare in tutto o in parte la sentenza per uno dei motivi enumerati al par. (1) del presente articolo.

(4) Le disposizioni di cui agli articoli 41-45, 48, 49, 53 e 54 ed ai capitoli VI e VII si applicano *mutatis mutandis* alla procedura davanti al Comitato.

(5) Il Comitato, se stima che le circostanze lo esigano, può decidere di sospendere l'esecuzione della sentenza sino a che esso non si sia pronunciato sulla domanda di annullamento. Se, nella sua domanda, la parte ricorrente chiede la sospensione della sentenza, l'esecuzione è provvisoriamente sospesa sino a che il Comitato non abbia pronunciato la propria decisione sulla domanda.

(6) Se la sentenza è annullata, la controversia, su domanda della parte più diligente, è sottoposta ad un nuovo Tribunale costituito conformemente alla Sezione 2ª del presente capitolo.

Sezione 6

Riconoscimento ed esecuzione della sentenza

Articolo 53

(1) La sentenza è vincolante per le parti e non può formare oggetto di appello od altro ricorso, al di fuori di quelli previsti dalla presente Convenzione. Ciascuna parte deve eseguire la sentenza nei termini stabiliti, salvo che l'esecuzione della stessa sia sospesa in virtù delle disposizioni della presente Convenzione.

(2) Ai fini della presente Sezione, il termine « sentenza » comprende ogni decisione concernente l'interpretazione, revisione o annullamento della sentenza pronunciata ai sensi degli articoli 50, 51 o 52.

Articolo 54

(1) Ogni Stato Contraente riconosce come vincolante ogni sentenza resa in conformità alla presente Convenzione e assicura, sul proprio territorio, l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie disposte dalla sentenza, come se si trattasse di una sentenza definitiva di un tribunale funzionante sul territorio dello Stato stesso. Uno Stato Contraente che abbia una costituzione federale può assicurare l'esecuzione della sentenza per il tramite dei suoi tribunali federali e può disporre che tali tribunali considerino la sentenza alla stregua di un giudizio definitivo dei tribunali di uno degli Stati costituenti la federazione.

(2) Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza sul territorio di uno Stato Contraente, la parte interessata deve presentarne copia, certificata conforme dal Segretario Generale, al tribunale nazionale competente o ad una qualsiasi altra autorità che lo Stato Contraente abbia designato a questo fine. Ciascuno Stato Contraente notifica al Segretario Generale il tribunale competente o le autorità che esso designa al fine anzidetto e lo informa delle eventuali modifiche.

(3) L'esecuzione della sentenza è disciplinata dalle norme sulla esecuzione delle sentenze in vigore nello Stato nel territorio del quale l'esecuzione è richiesta.

Articolo 55

Nessuna disposizione dell'articolo 54 può essere interpretata come eccezione al diritto vigente in uno Stato Contraente in materia di immunità dello Stato stesso, o di uno Stato estero, dall'esecuzione.

Capitolo V

SOSTITUZIONE E RICUSAZIONE DEI CONCILIATORI E DEGLI ARBITRI

Articolo 56

(1) La composizione della Commissione o del Tribunale, dopo la loro costituzione e l'inizio del procedimento, non puo essere modificata. Tuttavia, in caso di decesso, incapacità o dimissioni di un conciliatore o di un arbitro, si provvede alla conseguente vacanza secondo le disposizioni del capitolo III, Sezione 2 o del capitolo IV, Sezione 2.

(2) Ogni membro di una Commissione o di un Tribunale continua ad esercitare le sue funzioni in tale qualità anche se il suo nome non figura più sulla lista.

(3) Se un conciliatore o un arbitro nominato da una parte si dimette senza il consenso della Commissione o del Tribunale di cui è membro, il Presidente provvede alla vacanza scegliendo una persona nell'apposita lista.

Articolo 57

Una parte può domandare alla Commissione o al Tribunale la ricusazione d'uno dei suoi membri per ogni motivo che implichi una mancanza manifesta dei requisiti previsti dall'articolo 14, par. (1). Una parte in un procedimento arbitrale può, inoltre, domandare la ricusazione di un arbitro se egli non soddisfa le condizioni previste dalla Sezione 2ª del capitolo IV per la nomina nel Tribunale Arbitrale.

Articolo 58

Gli altri membri della Commissione o del Tribunale, secondo il caso, si pronunciano sulla domanda di ricusazione di un conciliatore o di un arbitro. Tuttavia, in caso di parità di voti o qualora la domanda di ricusazione riguardi un conciliatore od un arbitro unico ovvero la maggioranza della Commissione o del Tribunale, la decisione è presa dal Presidente. Se la domanda è riconosciuta fondata, il conciliatore o l'arbitro oggetto della decisione è sostituito conformemente alle disposizioni del capitolo III, Sezione 2 o del capitolo IV, Sezione 2.

Capitolo VI

SPESE DI PROCEDURA

Articolo 59

I diritti a carico delle parti per l'utilizzazione dei servizi del Centro sono fissati dal Segretario Generale conformemente ai regolamenti adottati in materia dal Consiglio d'amministrazione.

Articolo 60

(1) Ciascuna Commissione e ciascun Tribunale fissa gli onorari e le spese dei suoi membri entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione e dopo consultazione col Segretario Generale.

(2) In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo precedente, le parti possono fissare in anticipo, d'accordo con la Commissione o il Tribunale, gli onorari e le spese dei rispettivi membri.

Articolo 61

(1) Nei procedimenti di conciliazione gli onorari e le spese dei membri della Commissione come pure i diritti dovuti per l'utilizzazione dei servizi del Centro sono ripartiti in egual misura tra le parti. Ciascuna parte sostiene tutte le altre spese in cui essa incorre in relazione al procedimento.

(2) Nei procedimenti d'arbitrato il Tribunale determina, salvo diverso accordo fra le parti, l'ammontare delle spese in cui le stesse sono incorse in relazione al procedimento e decide le modalità di ripartizione e di pagamento delle spese stesse, degli onorari e spese del Tribunale e dei diritti dovuti per l'utilizzazione dei servizi del Centro. Tale decisione fa parte integrante della sentenza.

Capitolo VII

LUOGO DELLA PROCEDURA

Articolo 62

I procedimenti di conciliazione e di arbitrato si svolgono presso la sede del Centro, salvo quanto qui appresso disposto.

Articolo 63

Se le parti così decidono, i procedimenti di conciliazione e di arbitrato possono svolgersi:

(*a*) sia nella sede della Corte permanente d'arbitrato o di altra istituzione appropriata, pubblica o privata, con la quale il Centro abbia stipulato accordi a tal fine;

(*b*) sia in qualsiasi altro luogo approvato dalla Commissione o dal Tribunale, dopo consultazione col Segretario Generale.

Capitolo VIII

CONTROVERSIE TRA STATI CONTRAENTI

Articolo 64

Ogni controversia che insorga fra Stati Contraenti in merito alla interpretazione o applicazione della presente Convenzione e che non sia risolta in via amichevole è portata innanzi alla Corte Internazionale di Giustizia su domanda di una qualsiasi parte nella controversia, a meno che gli Stati interessati non convengano in un'altra procedura di risoluzione.

CAPITOLO IX
MODIFICHE

Articolo 65

Ogni Stato Contraente può proporre modifiche alla presente Convenzione. Il testo delle modifiche proposte deve essere comunicato al Segretario Generale almeno 90 giorni prima della riunione del Consiglio d'amministrazione, nel corso della quale le proposte modifiche verranno esaminate, e deve essere da lui immediatamente trasmesso a tutti i membri del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 66

(1) Se il Consiglio d'amministrazione lo decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, la modifica proposta è distribuita a tutti gli Stati Contraenti per la ratifica, accettazione o approvazione. Ciascuna modifica entra in vigore 30 giorni dopo che il depositario della presente Convenzione ha inviato agli Stati Contraenti una notifica per informarli che tutti gli Stati Contraenti hanno ratificato, accettato o approvato la modifica.

(2) Nessuna modifica può portare pregiudizio ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ad uno Stato Contraente, ad un ente pubblico od organismo dipendente da tale Stato o ad un suo cittadino, a seguito dell'accettazione della competenza del Centro che abbia avuto luogo prima della entrata in vigore della modifica.

CAPITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Banca. Essa è inoltre aperta alla firma di ogni altro Stato parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia che il Consiglio d'amministrazione, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, abbia invitato a firmare la Convenzione.

Articolo 68

(1) La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

(2) La presente Convenzione entrerà in vigore 30 giorni dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Per ogni Stato che depositerà successivamente il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, essa entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detto deposito.

Articolo 69

Ogni Stato Contraente deve adottare le misure legislative o di altra natura che siano necessarie allo scopo di dare esecuzione sul proprio territorio alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 70

La presente Convenzione si applica a tutti i territori che uno Stato Contraente rappresenta sul piano internazionale, fatta eccezione per quelli esclusi dallo Stato stesso mediante notifica indirizzata al depositario della presente Convenzione sia al momento della ratifica, accettazione o approvazione, sia ulteriormente.

Articolo 71

Ciascuno Stato Contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al depositario della presente Convenzione. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione di tale notifica.

Articolo 72

Nessuna notifica effettuata da uno Stato Contraente in virtù degli articoli 70 e 71 può portare pregiudizio ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione allo Stato in questione, ad un ente pubblico od organismo da detto Stato dipendente o ad un suo cittadino, in seguito alla accettazione della competenza del Centro, data da uno di essi prima della ricezione della suddetta notifica da parte del depositario.

Articolo 73

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione e di ogni modifica alla stessa devono essere depositati presso la Banca, la quale agirà quale depositario della presente Convenzione. Il depositario trasmetterà copia della presente Convenzione, certificata conforme, a tutti gli Stati membri della Banca e ad ogni altro Stato invitato a firmare la Convenzione.

Articolo 74

Il depositario registrerà la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e dei relativi regolamenti adottati dall'Assemblea Generale.

Articolo 75

Il depositario notificherà a tutti gli Stati firmatari le informazioni riguardanti:

(*a*) le firme in conformità dell'articolo 67;

(*b*) il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione in conformità dell'articolo 73;

(*c*) la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell'articolo 68;

(*d*) le esclusioni dall'applicazione territoriale, in conformità dell'articolo 70;

(*e*) la data di entrata in vigore di ogni modifica alla presente Convenzione, in conformità dell'articolo n. 66;

(*f*) le denuncie, in conformità dell'articolo 71.

FATTO a Washington in inglese, spagnolo e francese, i tre testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la quale, apponendo la propria firma qui di seguito attesta di accettare di assolvere le funzioni demandatele dalla presente Convenzione.

Per la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo:

GEORGE D. WOODS, Presidente; A. BROCHES, Consigliere Generale - 18 marzo 1965.

Per la Tunisia:

RACHID DRISS - 5 maggio 1965.

Per il Regno Unito:
PATRICK DEAN - 26 maggio 1965.

Per la Giamaica:
NEVILLE ASHENHEIM - 23 giugno 1965.

Per la Repubblica della Costa d'Avorio:
D. AGOUSSI - 30 giugno 1965.

Per il Pakistan:
G. AHMED - 6 luglio 1965.

Per la Nigeria:
S. O. ADEBO - 13 luglio 1965.

Per la Repubblica Islamica di Mauritania:
AHMED BABA OULD AHMED MISKE - 30 luglio 1965.

Per la Repubblica del Niger:
ILLA SALIFOU - 23 agosto 1965.

Per la Repubblica Centrafricana:
MICHEL GALLIN-DOUATHE - 26 agosto 1965.

Per gli Stati Uniti:
HENRY H. FOWLER - 27 agosto 1965.

Per la Liberia:
J. CHARLES HANSFORD - 3 settembre 1965.

Per la Repubblica del Dahomey:
LUIS IGNACIO-PINTO - 10 settembre 1965.

Per la Repubblica dell'Alto Volta:
J. BOREMA KABORE - 16 settembre 1965.

Per l'Etiopia:
YILMA DERESSA - 21 settembre 1965.

Per la Repubblica del Gabon:
A. G. ANGUILE - 21 settembre 1965.

Per la Repubblica Federale del Camerun:
JACQUES M. KUOH - 23 settembre 1965.

Per il Giappone:
RYUJI TAKEUCHI - 23 settembre 1965.

Per la Svezia:
G. E. STRÄNG - 25 settembre 1965.

Per la Somalia:
A. M. ADAN - 27 settembre 1965.

Per la Sierra Leone:
GERSHON B. O. COLLIER - 27 settembre 1965.

Per il Nepal:
S. K. UPADHYAY - 28 settembre 1965.

Per il Granducato di Lussemburgo:
P. WERNER - 28 settembre 1965.

Per la Danimarca:
TORBEN RØNNE - 11 ottobre 1965.

Per il Regno del Marocco:
D'AHMED LARAKI - 11 ottobre 1965.

Per la Malaysia:
ONG YOKE LIN - 22 ottobre 1965.

Per l'Italia:
SERGIO FENOALTEA - 18 novembre 1965.

LEGGE 23 dicembre 1970, n. **1094.**
Estensione dell'equo indennizzo al personale militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale militare che, per infermità contratta per causa di servizio ordinario, abbia subìto una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, è concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica.

L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

Art. 2.

L'equo indennizzo spettante ai militari è liquidato con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica e in conformità dell'annessa tabella.

L'equo indennizzo è ridotto del 25 per cento o del 50 per cento se il militare al momento dell'evento dannoso abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di età.

Art. 3.

Per la concessione dell'equo indennizzo si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato dagli articoli da 50 a 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'invio degli atti al consiglio di amministrazione.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1970.

All'onere annuo di lire 1.700 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1970 e 1971, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — RESTIVO — REALE — GIOLITTI — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo

A) Categorie di menomazione di cui alla Tabella *A* allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.	Ufficiali	Sottufficiali	Militari di truppa
1ª categoria	*Massimo* - 2 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado massimo raggiungibile per il ruolo e la categoria di appartenenza (1). *Minimo* - 2 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado massimo raggiungibile per il ruolo e la categoria di appartenenza, diminuito del 4 %.	*Massimo* - 3,6 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado di maresciallo maggiore o equiparato. *Minimo* - 3,6 volte l'importo dello stipendio iniziale del grado di maresciallo maggiore o equiparato, diminuito del 4 %	*Massimo* - 4,65 volte l'importo dello stipendio o della paga iniziale del grado di sergente o, per gli appartenenti ai Corpi di polizia, del grado di appuntato o equiparato. *Minimo* - 4,65 volte l'importo dello stipendio o della paga iniziale del grado di sergente o, per gli appartenenti ai Corpi di polizia, del grado di appuntato o equiparato, diminuito del 4 %.
2ª categoria	*Massimo* - 95 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. *Minimo* - 95 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	*Massimo* - 95 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. *Minimo* - 95 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	*Massimo* - 95 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. *Minimo* - 95 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.
3ª categoria	*Massimo* - 78 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. *Minimo* - 78 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	*Massimo* - 78 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. *Minimo* - 78 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	*Massimo* - 78 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. *Minimo* - 78 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.
4ª categoria	*Massimo* - 64 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. *Minimo* - 64 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	*Massimo* - 64 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. *Minimo* - 64 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	*Massimo* - 64 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. *Minimo* - 64 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.
5ª categoria	*Massimo* - 47 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. *Minimo* - 47 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	*Massimo* - 47 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. *Minimo* - 47 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	*Massimo* - 47 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. *Minimo* - 47 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.
6ª categoria	*Massimo* - 30 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. *Minimo* - 30 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	*Massimo* - 30 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. *Minimo* - 30 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	*Massimo* - 30 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. *Minimo* - 30 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.
7ª categoria	*Massimo* - 15 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. *Minimo* - 15 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	*Massimo* - 15 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. *Minimo* - 15 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	*Massimo* - 15 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria. *Minimo* - 15 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

(1) Per gli ufficiali appartenenti a carriera limitata al grado di colonnello o inferiore il coefficiente di moltiplicazione è di 2,7.

Segue: *Tabella di determinazione della misura dell'equo indennizzo.*

A) Categorie di menomazione di cui alla Tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.	Ufficiali	Sottufficiali	Militari di truppa
8ª categoria	*Massimo* - 9 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.	*Massimo* - 9 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.	*Massimo* - 9 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.
	Minimo - 9 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	*Minimo* - 9 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	*Minimo* - 9 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

B) Menomazioni dell'integrità fisica di cui alla Tabella B allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.	Ufficiali	Sottufficiali	Militari di truppa
Per tutte le categorie ivi previste.	*Massimo* - 3 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.	*Massimo* - 3 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.	*Massimo* - 3 % dell'importo massimo stabilito per la prima categoria.
	Minimo - 3 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	*Minimo* - 3 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.	*Minimo* - 3 % dell'importo minimo stabilito per la prima categoria.

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Gorizia sono le seguenti:

Braccianti L. 2.820.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(23)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Vicenza sono le seguenti:

Braccianti L. 2.760.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(24)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Trieste sono le seguenti:

Braccianti L. 3.200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(22)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Udine sono le seguenti:

Braccianti L. 2.820; salariati fissi: comuni L. 2.490, qualificati L. 2.680, specializzati L. 3.250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(21)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Pordenone sono le seguenti:

Braccianti L. 2.820, salariati fissi: comuni L. 2.490, qualificati L. 2.680, specializzati L. 3.250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(20)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Bologna sono le seguenti:

Braccianti L. 4.340; salariati fissi: qualificati lire 3.810, specializzati L. 4.160.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(19)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Napoli sono le seguenti:

Braccianti L. 3.650; salariati fissi: comuni L. 2.940, qualificati L. 3.070, specializzati L. 3.460.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(70)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Benevento sono le seguenti:

Braccianti L. 2.840.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(71)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Caserta sono le seguenti:

Braccianti L. 2.710.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(72)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Teramo sono le seguenti:

Braccianti L. 2.970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(73)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Viterbo sono le seguenti:

Braccianti L. 2.900.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(74)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Latina sono le seguenti:

Braccianti L. 3.170.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(75)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Roma sono le seguenti:

Braccianti L. 3.320.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(76)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Frosinone sono le seguenti:

Braccianti L. 2.920.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(77)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia del diritto presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche della Università di Perugia, è vacante la cattedra di filosofia del diritto, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(167)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro n. 111, foglio n. 398, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 25 luglio 1967 dal sig. Venanzio Micheletti, per l'annullamento del provvedimento n. 3793 del 30 marzo 1967 con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto l'istanza prodotta dal ricorrente e rivolta ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

(140)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1970, registro n. 110, foglio n. 173, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'11 febbraio 1969 dalla prof.ssa Mattiuzzo Maria Grazia ed è stato accolto l'altro ricorso proposto il 20 febbraio 1969 dalla medesima insegnante, avverso la decisione con la quale il provveditore agli studi di Forlì, in accoglimento del ricorso gerarchico della prof.ssa Manfrini Paci Liliana, ha revocato la nomina conferita alla suddetta Mattiuzzo per l'insegnamento di materie letterarie presso la scuola media n. 6 «G. Bosco» di Rimini.

(141)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro numero 112, foglio n. 3, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto il 13 giugno 1967 dal sig. Giovanni Vitale, per l'annullamento del provvedimento n. 80250 del 18 aprile 1964 con il quale il provveditore agli studi di Napoli ha respinto il ricorso gerarchico proposto dallo stesso contro la graduatoria del concorso ad un posto di bidello non di ruolo presso la scuola media di Caivano.

(142)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro n. 111, foglio n. 397, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'8 febbraio 1967 dalla segretaria non di ruolo Martello Bianca nata Paglicricci, avverso il provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti dal preside della scuola media di Vigodarzere, nonchè avverso la nota n. 20092 in data 23 dicembre 1966 del provveditore agli studi di Padova.

(143)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1970, registro n. 110, foglio n. 177, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'8 agosto 1967 dal prof. Luca Santopietro, avverso il proprio mancato trasferimento, per l'anno scolastico 1965-66, alla sede di Crotone, nonchè avverso il trasferimento del prof. Gelfo Francesco, alla stessa sede.

(87)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delega al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste delle attribuzioni di presidente del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 10 dicembre 1970, sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. prof. Attilio Jozzelli le attribuzioni di presidente del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli previsto dall'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, salva restando la facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di esercitare le attribuzioni stesse ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

(13085)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1970, registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 336, è stato dichiarato inammissibile il ricorso prodotto dal dott. Michele Palieri avverso il provvedimento di questo Ministero, relativo alla inapplicabilità del nuovo regolamento organico della cantina sperimentale di Velletri, per effetto della soppressione del suddetto ente in virtù del disposto dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

(13054)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1970, la provincia di Siena viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 705.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13086)

Autorizzazione al comune di Mura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1970, il comune di Mura (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.041.651 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(151)

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1970, il comune di Polignano a Mare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 252.083.125 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(152)

Autorizzazione al comune di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1970, il comune di Sezze (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.990.945 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(153)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,23	623,20	623,36	623,28	623,20	623,20	623,25	623,28	623,23	623,25
Dollaro canadese	613,65	613,20	613,50	613,65	612,90	614,50	613,40	613,65	613,65	613,75
Franco svizzero	144,57	144,55	144,63	144,62	144,50	144,60	144,60	144,62	144,57	144,56
Corona danese	83,27	83,27	83,30	83,29	83,25	83,28	83,28	83,29	83,27	83,27
Corona norvegese	87,32	87,32	87,35	87,32	87,30	87,31	87,325	87,32	87,32	87,30
Corona svedese	120,73	120,72	120,80	120,725	120,60	120,68	120,74	120,725	120,73	121,70
Fiorino olandese	173,44	173,45	173,48	173,40	173,30	173,37	173,43	173,40	173,44	173,40
Franco belga	12,55	12,556	12,562	12,5565	12,54	12,55	12,5575	12,5565	12,55	12,55
Franco francese	112,87	112,90	112,87	112,905	112,90	112,89	112,91	112,905	112,87	112,90
Lira sterlina	1494,15	1494,40	1494,75	1494,85	1494 —	1493,45	1494,65	1494,85	1494,15	1494,60
Marco germanico	171,14	171,17	171,20	171,165	171 —	171,08	171,125	171,165	171,14	171,12
Scellino austriaco	24,10	24,10	24,1090	24,1075	24,14	24,11	24,1075	24,1075	24,10	24,16
Escudo portoghese	21,87	21,85	21,86	21,87	21,80	21,84	21,85	21,87	21,87	21,82
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,9625	8,958	8,95	8,95	8,956	8,958	8,95	8,96

Media dei titoli dell'11 gennaio 1971

Rendita 5% 1935	91,925
Redimibile 3,50% 1934	98,90
» 3,50% (Ricostruzione)	80,375
» 5% (Ricostruzione)	87,025
» 5% (Riforma fondiaria)	86,95
» 5% (Città di Trieste)	87,05
» 5% (Beni esteri)	85,475
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	86,325
» 5,50% » » 1968-83	85,40
» 5,50% » » 1969-84	89,225
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	97,875
» » » 5,50% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,40
» » » 5,50% 1977	99,75
» » » 5,50% 1978	99,375
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	97,625
» 5% (» 1° aprile 1974)	94,95
» 5% (» 1° aprile 1975)	92,675
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	92,65
» 5% (» 1° gennaio 1977)	90,30
» 5% (» 1° aprile 1978)	90,325
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	97,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 gennaio 1971

Dollaro USA	623,265
Dollaro canadese	613,525
Franco svizzero	144,61
Corona danese	83,285
Corona norvegese	87,322
Corona svedese	120,732
Fiorino olandese	173,415
Franco belga	12,557
Franco francese	112,907
Lira sterlina	1494,75
Marco germanico	171,145
Scellino austriaco	24,107
Escudo portoghese	21,86
Peseta spagnola	8,957

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Gemona del Friuli

Con decreto 7 ottobre 1970, n. 408, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del vecchio alveo della roggia dei Mulini in comune di Gemona del Friuli (Udine) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 23 della superficie di mq. 980 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 4 aprile 1970 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; schizzo planimetrico che fa parte del decreto stesso.

(13055)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/15676, di data 18 marzo 1931, con il quale il cognome del sig. Radovič Antonio, nato ad Aurisina il 4 luglio 1911 ed ivi residente al n. 89, venne ridotto in forma italiana di «Radovigi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926;

Vista la domanda, in data 27 novembre 1970, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di «Radovič»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/15676 di data 18 marzo 1931 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Antonio Radovigi è restituito nella forma originaria di «Radovič».

La revoca è estesa pure nei confronti della moglie Irma Brana, nata a Pucisce (Jugoslavia) il 14 agosto 1914.

Il sindaco di Duino Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 dicembre 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(13044)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche Parte II - Personale n. 19 in data 22 dicembre 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'Istituto internazionale di vulcanologia, Catania.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di automazione navale, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di automazione navale, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Centro per lo studio delle relazioni tra struttura e reattività chimica, Milano.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Centro di studio sulla sintesi e stereochimica di speciali sistemi organici, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro malattie della barbabietola da zucchero, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerche sull'adattamento degli animali in produzione zootecnica alle condizioni ambientali fisiche e tecniche di allevamento, Portici (Napoli).

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Centro di studi di fonetica, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro di studi di fonetica, Padova.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Centro di studio per l'archeologia etrusco-italica, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro di studio dei sistemi di controllo e calcolo automatici, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro di studio per la termodinamica chimica alle alte temperature, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto per la fisica dell'atmosfera, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica nucleare, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di metodologie avanzate inorganiche, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di metodologie avanzate inorganiche, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per le tecnologie biomediche, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio a tre posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio sull'inquinamento atmosferico, Roma.

Annullamento (« Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche », n. 15 in data 26 novembre 1970):

(298)

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - Parte II - Personale n. 20 in data 23 dicembre 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro di studio per la conservazione dei foraggi, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro di studi di tecnica frutticola, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio sperimentale per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio sperimentale per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio sperimentale per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio sperimentale per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare, Cosenza.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare, Cosenza.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare, Cosenza.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto del legno, Firenze.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto del legno, Firenze.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la corrosione marina dei metalli, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la corrosione marina dei metalli, Genova.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di geologia applicata alle vie di comunicazione nel settore alpino-padano, Padova.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al laboratorio di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro di studio per la microbiologia del suolo, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al laboratorio di mutagenesi e differenziamento, Pisa.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la protezione idrogeologica nel bacino padano, Torino.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di ricerca per la protezione idrogeologica nel bacino padano, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al laboratorio di ricerca per la protezione idrogeologica nel bacino padano, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la lavorazione dei metalli, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la lavorazione dei metalli, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la lavorazione dei metalli, Torino.

(297)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a ventiquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione provveditorati agli studi).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventiquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dei provveditorati agli studi).

Art. 2.

Dei ventiquattro posti messi a concorso tre sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui alla lettera *B*) dell'art. 6 e che risultino idonei nelle prove di cui alla lettera *A*) dello stesso articolo;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo la idoneità, le prove di cui alla lettera *A*) dello art. 6 e che superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui alla lettera *B*) dello stesso articolo.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

B) Avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il **18° anno di età e** non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

b) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento delle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

c) per il personale della Marina addetto, per almeno tre mesi, alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, numero 319;

m) per i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

n) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39 per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1951, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e per gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e per gli orfani dei caduti sul lavoro e per i sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o di lavoro;

d) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

e) per i profughi di cui al n. 2), lettere da *e*) a *m*) del presente articolo, che siano disoccupati;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di Finanza, delle Guardie di Pubblica Sicurezza e degli Agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei Carabinieri e dei Corpi predetti.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, redatte su carta da bollo da L. 500 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati, che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati, che desiderino concorrere ai posti riservati di cui all'art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano concorrere ai posti riservati di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

Programma d'esame

A) L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica di dattilografia e di una prova orale.

Le prove scritte saranno:

1) un componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

2) un saggio di aritmetica elementare.

Ai candidati saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle prove scritte.

La prova pratica di dattilografia, per la quale saranno assegnati dieci minuti, consisterà nella scrittura a macchina, mediante copiatura, di uno scritto a carattere di stampa, della lunghezza non inferiore a quindici righe.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di storia dell'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

La commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

B) I candidati che desiderino concorrere ai tre posti riservati a norma dell'art. 2 del presente decreto, oltre alle prove prescritte dalla precedente lettera *A*), dovranno sostenere una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano, della lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dimostrare di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che desiderino concorrere ai posti riservati a norma dell'art. 2 del presente decreto e che abbiano chiesto di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per le sopraindicate prove scritte di lingua.

Per le prove medesime sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 7.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte, la prova pratica di dattilografia e le prove orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove indicate nel precedente comma.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, la prova pratica e le prove orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 500, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera *A*) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato la prova pratica di dattilografia.

Alla prova orale di lingua tedesca o italiana prevista dalla lettera *B*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella relativa prova scritta una votazione inferiore a sei decimi.

La prova pratica di dattilografia e le prove orali non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova pratica di dattilografia e alla prova orale previste dalla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua, con esito favorevole, le prove scritte di cui alla stessa lettera *A*), non abbiano superato la prova scritta di lingua italiana.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto in quella orale, di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore degli ex combattenti e categorie assimilate; invalidi di guerra, civili per fatti di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra, o per servizio, o sul lavoro; profughi; sordomuti; capi di famiglia numerosa.

In tale graduatoria non saranno compresi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua le prove di esame di cui alla lettera *A*) dell'art. 6, conseguendo l'idoneità, non abbiano superato la prova orale di lingua italiana.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste plessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 9.

Termine per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali ed all'elevazione del limite di età

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età ed alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 2ª, sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 12, gli appositi documenti elencati nell'art. 10, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti:

1) *ex combattenti, prigionieri ed assimilati:*

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 500, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 500, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, numero 27200/OM., in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare aggiornati;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui

sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero d'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per causa di servizio ed i figli degli invalidi per causa di servizio di prima categoria dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 500, dell'amministrazione da cui il deceduto o l'invalido dipendeva, attestante tale circostanza, ovvero un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, nonchè lo stato di filiazione;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria, nonchè lo stato di filiazione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Al documento sopraindicato i candidati dovranno allegare un certificato attestante lo stato di filiazione;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 500, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 500, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 500, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

f) i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 500;

g) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 500, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 8), lettera c), dell'art. 3 del presente decreto dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

f) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, dell'autorità militare;

11) titolari di assegno di benemerenza.

I titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno.

I documenti di cui al precedente n. 9) ed alle lettere a) e b) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

Art. 11.
Pubblicazione delle graduatorie

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 3, lettera A).

In luogo di detto diploma, è data facoltà ai candidati di produrre, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la copia autentica di esso, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito in scuole parificate o legalmente riconosciute aventi sede fuori della provincia di Roma, le firme dei capi di dette scuole sui diplomi originali debono essere legalizzate dal provveditore agli studi competente per territorio, ai sensi dell'art. 16 della legge sopraindicata.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione il diploma deve essere sostituito da un certificato rilasciato, su carta legale, dal preside ai sensi dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Il certificato indicato nel comma precedente dovrà contenere esplicita menzione del suo valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato, su carta da bollo da L. 500, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, lettera B).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) *certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo* da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 500, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3), della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dell'art. 6, n. 3), della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dall'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 500, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perché ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonché i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 500, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 500.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui allo art. 2 del presente decreto, nei modi indicati nella lettera *B*) di tale articolo, dovranno inoltre produrre:

H) certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato, su carta da bollo da L. 500, dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati e operai di ruolo delle amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 10, n. 10), lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati nell'art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto nell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 500, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 13.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di applicato aggiunto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli applicati aggiunti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 14.
Sedi di assegnazione

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio negli uffici scolastici provinciali.

Il presente decreto, che è stato adottato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1970
Registro n. 113, *foglio n.* 112

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di .) il e residente in . (provincia di . .) via . . n. ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a ventiquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dei provveditorati agli studi) indetto con decreto ministeriale 27 ottobre 1970

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello art. 3 del bando perchè (1) . . .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .,

4) non ha riportato condanne penali: (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: .,

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (3);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito lo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data)

(Firma) .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Sia la firma del notaio che quella dei funzionari predetti non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio, e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) I candidati che intendano concorrere ai posti riservati a norma dell'art. 2 del bando, devono impegnarsi ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli uffici scolastici della regione Trentino-Alto Adige.

Gli aspiranti che intendano concorrere ai posti riservati a norma dell'art. 2 del bando, debbono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrano ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando e desiderino effettuare tutte le prove di esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando altresì di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

(13058)

Diario della prova di esame del concorso, per titoli ed esame, a trentadue posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato.

Il giorno 13 marzo 1971 alle ore 8,30 avrà luogo in Roma, nel palazzo degli esami (via G. Induno n. 4) aula « A », la prova scritta del concorso per titoli ed esame a trentadue posti di maestra istitutrice degli educandati femminili dello Stato, bandito con decreto ministeriale 12 agosto 1965

(106)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria del concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1969, registro n. 18 Difesa, foglio n. 321, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle predette armi;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1970, registro n. 7 Difesa, foglio n. 399, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse:

1. serg. magg. f. Morelli Marcello, nato il 13 novembre 1941 . . . punti 30,400
2. serg. magg. g. Lucardi Arrigo, nato il 14 novembre 1944 . . . » 30,283
3. serg. magg. f. Iacobelli Ezio, nato il 24 aprile 1941 . . . » 29,875
4. Mar. ord. a. Rizzo Antonio, nato il 14 ottobre 1933 . . . » 29,608
5. mar. capo f. Buttolo Lidio, nato l'8 aprile 1930 . . . » 29,550
6. mar. ord. f. Paiano Paolo, nato il 13 febbraio 1938 . . . » 29,533
7. mar. capo f. Lisi Benito, nato il 14 novembre 1932 . . . » 29,366
8. mar. ord. f. Serafini Mario, nato l'8 maggio 1933 . . . » 29,200
9. mar. ord. a. Pace Vincenzo, nato il 19 marzo 1931 . . . » 29,175
10. mar. ord. g. Verri Gerardo, nato il 17 marzo 1935 . . . » 29,158
11. serg. magg. c. Rizza Calogero, nato il 18 settembre 1935 . . . » 29,133
12. mar. ord. g. Borghi Benito, nato l'11 settembre 1934 . . . » 29,125
13. mar. ord. g. Prinz Mario, nato il 2 giugno 1935 . . . » 29,033
14. mar. ord. f. Di Giuseppe Nicola, nato il 28 luglio 1931 . . . » 28,950
15. serg. magg. a. Dedominici Tarcisio, nato il 12 settembre 1937 . . . » 28,875
16. mar. ord. c. Paresce Antonio, nato il 12 giugno 1938 . . . » 28,858
17. mar. ord. a. Grasso Pasquale, nato il 28 luglio 1936 . . . » 28,716
18. serg. magg. g. Placanica Umberto, nato il 21 febbraio 1940 . . . » 28,675
19. mar. ord. a Martorana Silvestre, nato il 2 gennaio 1937 . . . » 28,616
20. mar. capo. g. Tedeschi Filippo, nato l'8 marzo 1930 . . . » 28,541
21. mar. ord a. Gennarelli Giuseppe, nato il 28 marzo 1937 . . . » 28,525
22. mar. capo a. Greco Giacomo, nato il 16 gennaio 1930 . . . » 28,500
23. mar. ord. a. Zini Alpaide, nato il 4 dicembre 1934 . . . » 28,483
24. serg. magg. f. Enne Carlo, nato il 26 luglio 1939 . . . » 28,466
25. mar. ord. g. Crifò Gaetano, nato il 13 novembre 1931 . . . » 28,375
26. mar. ord. f. Iannotta Prisco, nato il 16 febbraio 1936 . . . » 28,308
27. mar. ord. f. Lo Certo Giuseppe, nato il 13 agosto 1934 . . . » 28,291
28. mar. ord. a. Vinti Vincenzo, nato il 1° luglio 1934 . . . » 28,266
29. mar. ord. g. Covili Benito, nato il 1° settembre 1937 . . . » 28,233
30. mar. ord f. Di Trani Luigi, nato il 31 dicembre 1935 . . . » 28,225
31. serg. magg. f. Guida Damiano, nato il 25 settembre 1941 . . . » 28,216
32. serg. magg. a. Mancini Generoso, nato il 26 febbraio 1942 . . . » 28,216
33. mar. ord. f. D'Acunto Alberto, nato il 16 luglio 1934 . . . » 28,191
34. mar. ord. f. Glerean Giacomo, nato il 12 settembre 1936 . . . » 28,033
35. mar. ord. g. Menicali Mario, nato il 28 aprile 1934 . . . » 28,025
36. mar. ord. f. Terranova Francesco, nato il 16 marzo 1938 . . . » 28,008
37. mar. ord. f. Gorgone Benedetto, nato il 26 settembre 1934 . . . » 27,966
38. serg. magg. f. Passante Giulio, nato il 10 marzo 1944 . . . » 27,900
39. mar. capo g. Acqua Baldassare, nato il 12 febbraio 1935 . . . » 27,858
40. mar. capo a. Radini Silvio, nato l'8 ottobre 1930 . . . » 27,841
41. mar. ord. f. Intersimone Giuseppe, nato il 15 gennaio 1935 . . . punti 27,766
42. mar. capo g. Fagiolo Terenzio, nato il 1° marzo 1930 . . . » 27,750
43. mar. ord. f. Rapaccioni Carlo, nato il 2 gennaio 1934 . . . » 27,725
44. mar. ord. a. Sarchioto Antonio, nato il 12 dicembre 1938 . . . » 27,725
45. serg. magg. g. Buonanno Mario, nato il 16 aprile 1944 . . . » 27,700
46. serg. magg. f. Ciambezi Luigi, nato il 14 luglio 1939 . . . » 27,508
47. mar. capo a. Aresta Mario, nato l'8 settembre 1931 . . . » 27,433
48. mar. capo f. Malloci Antonio Maria, nato l'11 settembre 1930 . . . » 27,400
49. mar. ord. g. Zifaro Pasquale, nato il 10 ottobre 1936 . . . » 27,366
50. mar. ord. g. Mauriello Angelo Carlo, nato il 4 aprile 1938 . . . » 27,325
51. serg. magg. f. Rettore Rino, nato il 23 febbraio 1945 . . . » 27,300
52. mar. ord. f. Valerii Umberto, nato il 20 novembre 1939 . . . » 27,258
53. mar. capo f. Canino Giuseppe, nato il 4 gennaio 1934 . . . » 27,225
54. serg. magg. g. Signorini Luigi, nato il 10 luglio 1940 . . . » 27,216
55. mar. capo a. Langone Felice, nato il 28 aprile 1934 . . . » 27,183
56. serg. magg. a. Angiulo Giuseppe, nato il 4 giugno 1938 . . . » 27,175
57. serg. magg. a. Marchitto Nicandro, nato il 17 giugno 1937 . . . » 27,166
58. mar. ord. a. Nasuti Luigi, nato il 17 ottobre 1933 . . . » 27,166
59. serg. magg. f. Mancino Filippo, nato il 23 aprile 1940 . . . » 27,083
60. mar. capo f. Oculisti Franco, nato il 3 aprile 1931 . . . » 27,083
61. mar. ord. f. Catalfamo Sebastiano, nato il 29 novembre 1933 . . . » 26,991
62. mar. ord. g. De Leo Giuseppe, nato il 25 ottobre 1935 . . . » 26,983
63. mar. ord. g. Scognamiglio Gaetano, nato il 2 dicembre 1936 . . . » 26,866
64. mar. ord. f. Ciammaruconi Romolo, nato il 17 luglio 1931 . . . » 26,841
65. mar. ord. f. Aquilani Arduino, nato il 7 aprile 1932 . . . » 26,775
66. mar. ord. a. Grassetti Franco, nato il 10 aprile 1939 . . . » 26,766
67. mar. ord. g. Pellegrini Marcello, nato il 14 febbraio 1935 . . . » 26,700
68. mar. capo f. Silvi Fernando, nato il 28 aprile 1934 . . . » 26,691
69. mar. ord. g. Giarrizzo Gaetano, nato il 5 agosto 1930 . . . » 26,625
70. serg. magg. f. Sinesi Francesco, nato il 1° gennaio 1942 . . . » 26,566
71. mar. capo a. Girone Domenico, nato il 1° gennaio 1930 . . . » 26,533
72. mar. ord. f. Giannella Vincenzo, nato il 29 ottobre 1936 . . . » 26,433
73. mar. ord. f. Vercio Francesco, nato il 5 ottobre 1934 . . . » 26,400
74. mar. ord. a. Cipriano Domenico, nato il 15 gennaio 1935 . . . » 26,341
75. mar. ord. f. Cavallo Nazzario, nato il 23 dicembre 1938 . . . » 26,275
76. mar. ord. g. Giaccari Vincenzo, nato il 12 agosto 1934 . . . » 26,258
77. mar. ord. g. Calzolaio Giovanni, nato il 24 giugno 1935 . . . » 26,141
78. mar. ord. f. Ricciardi Italo, nato il 17 novembre 1931 . . . » 26,133
79. mar. ord. f. Ricci Menaldo, nato il 5 giugno 1934 . . . » 26,108
80. mar. ord. a. Catalano Giovanni, nato il 24 febbraio 1936 . . . » 25,800

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. serg. magg. f. Morelli Marcello . punti 30,400
2. serg. magg. g. Lucardi Arrigo » 30,283
3. serg. magg. f. Iacobelli Ezio » 29,875
4. mar. ord. a. Rizzo Antonio » 29,608
5. mar. capo f. Buttolo Lidio » 29,550
6. mar. ord. f. Paiano Paolo » 29,533
7. mar. capo f. Lisi Benito » 29,366
8. mar. ord. f. Serafini Mario » 29,200
9. mar. ord. a. Pace Vincenzo » 29,175
10. mar. ord. g. Verri Gerardo » 29,158
11. serg. magg. c. Rizza Calogero » 29,133
12. mar. ord. g. Borghi Benito » 29,125
13. mar. ord. g. Prinz Mario » 29,033
14. mar. ord. f. Di Giuseppe Nicola » 28,950
15. serg. magg. a. Dedominici Tarcisio » 28,875
16. mar. ord. c. Paresce Antonio » 28,858
17. mar. ord. a. Grasso Pasquale » 28,716
18. serg. magg. g. Placanica Umberto » 28,675
19. mar. ord. a. Martorana Silvestre » 28,616
20. mar. capo g. Tedeschi Filippo » 28,541
21. mar. ord. a. Gennarelli Giuseppe » 28,525
22. mar. capo a. Greco Giacomo » 28,500
23. mar. ord. a. Zini Alpaide » 28,483
24. serg. magg. f. Enne Carlo » 28,466
25. mar. ord. g. Crifò Gaetano » 28,375
26. mar. ord. f. Iannotta Prisco » 28,308
27. mar. ord. f. Lo Certo Giuseppe » 28,291
28. mar. ord a. Vinti Vincenzo » 28,266
29. mar. ord. g. Covili Benito » 28,233
30. mar. ord. f. Di Trani Luigi » 28,225

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. serg. magg. f. Guida Damiano, nato il 25 settembre 1941 punti 28,216
2. serg. magg. a. Mancini Generoso, nato il 26 febbraio 1942 » 28,216
3. mar. ord f. D'Acunto Alberto » 28,191
4. mar. ord. f. Glerean Giacomo » 28,033
5. mar. ord. g. Menicali Mario » 28,025
6. mar. ord. f. Terranova Francesco . » 28,008
7. mar. ord f. Gorgone Benedetto . » 27,966
8. serg. magg. f. Passante Giulio » 27,900
9. mar. capo g. Acqua Baldassare . » 27,858
10. mar. capo a. Radini Silvio » 27,841
11. mar. ord. f. Intersimone Giuseppe » 27,766
12. mar. capo g. Fagiolo Terenzio » 27,750
13. mar. ord. f. Rapaccioni Carlo, nato il 2 gennaio 1934 » 27,725
14. mar. ord. a. Sarchioto Antonio, nato il 12 dicembre 1938 » 27,725
15. serg. magg. g. Buonanno Mario » 27,700
16. serg. magg. f. Ciambezi Luigi » 27,508
17. mar. capo a. Aresta Mario » 27,433
18. mar. capo f. Malloci Antonio Maria » 27,400
19. mar. ord. g. Zifaro Pasquale . » 27,366
20. mar. ord. g. Mauriello Angelo Carlo » 27,325
21. serg. magg. f. Rettore Rino . » 27,300
22. mar. ord. f. Valerii Umberto » 27,258
23. mar. capo f. Canino Giuseppe » 27,225
24. serg. magg. g. Signorini Luigi » 27,216
25. mar. capo a. Langone Felice . » 27,183
26. serg. magg. a. Angiulo Giuseppe » 27,175
27. mar. ord. a. Nasuti Luigi, nato il 17 ottobre 1933 » 27,166
28. serg. magg. a. Marchitto Nicandro, nato il 17 giugno 1937 » 27,166
29. mar. capo f. Oculisti Franco, nato il 3 aprile 1931 » 27,083
30. serg. magg. f. Mancino Filippo, nato il 23 aprile 1940 » 27,083
31. mar. ord. f. Catalfamo Sebastiano » 26,991
32. mar. ord. g. De Leo Giuseppe » 26,983
33. mar. ord. g. Scognamiglio Gaetano » 26,866
34. mar. ord. f. Ciammaruconi Romolo . . punti 26,841
35. mar. ord. f. Aquilani Arduino . . . » 26,775
36. mar. ord. a. Grassetti Franco . . . » 26,766
37. mar. ord. g. Pellegrini Marcello . . . » 26,700
38. mar. capo f. Silvi Fernando . . . . » 26,691
39. mar. ord. g. Giarrizzo Gaetano . . . » 26,625
40. serg. magg. f. Sinesi Francesco . . . » 26,566
41. mar. capo a. Girone Domenico . . . » 26,533
42. mar. ord. f. Giannella Vincenzo . . . » 26,433
43. mar. ord. f. Vercio Francesco . . . » 26,400
44. mar. ord. a. Cipriano Domenico . . . » 26,341
45. mar. ord. f. Cavallo Nazzario . . . » 26,275
46. mar. ord. g. Giaccari Vincenzo . . . » 26,258
47. mar. ord. g. Calzolaio Giovanni . . . » 26,141
48. mar. ord. f. Ricciardi Italo . . . . » 26,133
49. mar. ord. f. Ricci Menaldo . . . . » 26,108
50. mar. ord a. Catalano Giovanni . . . » 25,800

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1970
Registro n. 34 *Difesa, foglio n.* 207.

(109)

Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale in data 11 aprile 1970, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1970, registro n. 13 Difesa personale militare, foglio n. 234;

Considerato che nessun candidato al predetto concorso ha chiesto di sostenere l'esame orale facoltativo di lingua tedesca o di lingua spagnola;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico:

Presidente:

ten. generale C.S.A. s.p.e. Polistena Salvatore.

Membri:

magg. generale C.S.A. s.p.a.d. Macchiarelli Casto, per medicina d'urgenza;

magg. generale C.S.A. s.p.e. Koch Carlo, per chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

Bufano prof. Michele, per clinica medica e patologia speciale medica;

Marcozzi prof. Giovanni, per clinica chirurgica e patologia speciale chirurgica;

ten. colonnello C.S.A. s.p.e. Meineri Giorgio, supplente.

Segretario:

Priorini Alberto, direttore di sezione.

Art. 2.

Alla commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico viene aggregato, quale membro aggiunto, per gli esami orali facoltativi di lingue estere, il seguente ufficiale particolarmente esperto nelle lingue medesime:

ten. colonnello C.S.A. s.p.e. Meineri Giorgio, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e francese.

A ciascuno dei componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1970
Registro n. 34 *Difesa, foglio n.* 319

(171)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad otto posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Le prove scritte del concorso per esami ad otto posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico), dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 21 agosto 1970, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 15, 16, 17 e 18 febbraio 1971, alle ore 8,30.

(13088)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

All'art. 2 del concorso pubblico per esami a ventitre posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile riservato agli assistenti universitari ordinari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971 dove è scritto: «... alla data del 31 luglio 1971 ...» leggasi: «... alla data del 31 marzo 1971 ...».

(296)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10312 del 7 settembre 1970 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del pubblico concorso per i posti di ufficiale sanitario dei comuni di S. Cataldo e di S. Caterina Villarmosa indetto con decreto n. 681 del 23 gennaio 1970;

Considerato che il prof. Verdura Salvatore, componente la predetta commissione ha rassegnato le dimissioni per ragioni di famiglia;

Ritenuto pertanto di dovere provvedere alla sua sostituzione;

Visto il telegramma n. 300.VIII.I.18.C.567 del 29 dicembre 1970 del Ministero della sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Lazzara Antonino, medico provinciale capo, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Palermo è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso per ufficiale sanitario di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Caltanissetta e dei due comuni interessati.

Caltanissetta, addì 30 dicembre 1970

Il medico provinciale: SCHILLACI

(172)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 25 settembre 1969 n. 1962, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1968, nonchè la modifica apportata con successivo decreto n. 2186 del 29 ottobre 1970;

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 9 e 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni previste dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso medico di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Carlucci comm. dott. Marcello, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Paoletti dott. Francesco, medico provinciale capo presso il Ministero della sanità;

Scapato dott. Antonio, primario medico dell'ospedale civile di Rieti;

Valiani prof. Arturo, primario ostetrico dell'ospedale civile di Rieti;

Pescara di Diana dott. Giuseppe, direttore di sezione - prefettura di Rieti;

Grimaldi dott. Roberto, medico condotto di Cittaducale designato dai comuni.

Segretario:

Capotorto dott. Carlo, consigliere del ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo a Rieti e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della locale prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 19 dicembre 1970

Il medico provinciale: PERNA

(112)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.